



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 90

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 17 maggio 2023

I N D I C E

Commissioni riunite

8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):			
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5	

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:			
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	9	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	17	
2 ^a - Giustizia:			
<i>Plenaria</i>	»	18	
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:			
<i>Plenaria</i>	»	23	
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:			
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	41	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	46	
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:			
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	55	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	62	
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:			
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	70	
<i>Plenaria (2^a pomeridiana) (*)</i>			
<i>Plenaria (3^a pomeridiana) (*)</i>			
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:			
<i>Plenaria</i>	»	80	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i>	»	94	

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 90° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 maggio 2023.

10^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	<i>Pag.</i>	95
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	»	95

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	96
---------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 17 maggio 2023

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 6 subemendamenti all'emendamento 1.500 del Governo, pubblicati in allegato, e che è stato inoltre presentato l'emendamento 4.0.2 (testo 2), anch'esso pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 660**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.500/1**

DURNWALDER

All'emendamento 1.500 sostituire le parole da: « primo periodo », fino a: « Conseguentemente sopprimere il » con le seguenti: « sostituire le parole: “possono essere” con la seguente: “sono” ».

1.500/2

DURNWALDER

All'emendamento 1.500 sostituire le parole: « o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato » con le seguenti: « . Alle sedute della stessa Cabina partecipano, in ragione delle tematiche territoriali affrontate, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome interessate o i loro delegati. ».

1.500/3

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

All'emendamento 1.500, dopo le parole: « da lui delegato » inserire le seguenti: « e dal Presidente dell'ANCI o suo delegato ».

1.500/4

PAROLI, SILVESTRO

All'emendamento 1.500, dopo le parole: « da lui delegato », aggiungere il seguente periodo: « Quando si trattano materie che interessano i

comuni e le province, possono essere invitati altresì il Presidente dell'ANCI o un suo delegato e il Presidente dell'UPI o un suo delegato. ».

1.500/5

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

All'emendamento 1.500 sostituire le parole: « sopprimere il terzo periodo » *con le seguenti:* « sostituire il terzo periodo con i seguenti: “Quando si trattano materie che interessano gli enti territoriali, partecipano i presidenti di regione e delle province autonome, nonché tre rappresentanti designati dai Comuni e tre rappresentanti designati dalle province. Alle sedute partecipano, altresì, i rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali e dei Consorzi di bonifica e irrigazione, quando si trattano materie attinenti alle loro attività.” ».

1.500/6

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

All'emendamento 1.500 sostituire le parole: « sopprimere il terzo periodo » *con le seguenti:* « sostituire il terzo periodo con il seguente: “Quando si trattano materie che interessano gli enti territoriali, partecipano i presidenti di regione e delle province autonome, nonché il Presidente dell'Anci e il Presidente dell'Unione delle province italiane.” ».

Art. 4.

4.0.2 (testo 2)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)

1. Al fine di contrastare gli effetti della carenza idrica e garantire la continuità della produzione di energia elettrica nonché il pieno utilizzo

della capacità installata, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2 e per il periodo compreso tra il 1° giugno 2023 e il 30 settembre 2023, per le centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzano sistemi di raffreddamento ad acqua, i valori di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi alla temperatura di immissione, così come definiti dalla nota (1) della medesima tabella, sono i seguenti:

a) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 5 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle, tale variazione non deve superare i 2 °C;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37 °C

c) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. Il Gestore della Rete comunica al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Commissario ed ai gestori, gli impianti interessati dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 1 ed i giorni compresi nel periodo specificato nel richiamato comma 1.

3. A partire dal giorno successivo all'invio della comunicazione da parte del Gestore della Rete e per il numero di giorni indicato nella comunicazione stessa – che sarà determinato in misura sufficiente a fronteggiare la situazione di emergenza – i limiti di cui al comma 1 saranno applicati anche in deroga a quanto previsto dagli atti autorizzativi vigenti per i singoli impianti interessati, laddove prevedano limiti più restrittivi. ».

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 17 maggio 2023

Plenaria

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(170) GASPARRI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(292) PARRINI. – *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(312) MENIA e altri. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. – *Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(392) Stefania PUCCIARELLI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 3 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso sul testo unificato in esame un parere non ostativo condizionato al recepimento di alcune modifiche. A tal fine, il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100, 2.100 e 3.100, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MENIA (*FdI*) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.3, che sono volti a prevedere espressamente, nella giornata del 4 novembre, la celebrazione non solo dell'unità nazionale ma anche delle Forze armate, che al momento avviene solo per consuetudine, oltre al ripristino della festività. Segnala che i disegni di legge fanno riferimento, nel titolo, al ripristino della festività nazionale, quale è stata in effetti in passato, ma il 4 novembre continua a essere, nel testo unificato, un giorno non festivo.

Con l'emendamento 2.7, si intende rafforzare il significato delle celebrazioni delle Forze armate, ricordando il loro impegno in campo internazionale e nazionale, per il ristabilimento della pace e della sicurezza, per la prevenzione e il contrasto della criminalità e del terrorismo e nelle situazioni di straordinaria necessità e urgenza, come in occasione delle calamità naturali.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.8, con i quali si propone di sopprimere, rispettivamente, il riferimento a Bolzano e alle specificità storiche e territoriali, al fine di evitare di urtare la suscettibilità della popolazione altoatesina di lingua tedesca, che ha una sensibilità diversa sul 4 novembre, giornata che segna la fine del primo conflitto mondiale, nel quale l'Austria è risultata sconfitta.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.4, con il quale si prevede che le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici abbiano la facoltà – e non l'obbligo – di promuovere e organizzare cerimonie, eventi e incontri, che peraltro comportano anche un onere finanziario.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.6 che, nel fare riferimento all'articolo 52 della Costituzione, esalta i valori costituzionali e democratici delle Forze armate, piuttosto che richiamare il successo militare e un fatto storico risalente nel tempo.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) precisa che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100, l'emendamento 1.2 risulterebbe precluso e l'emendamento 1.3 assorbito, a meno che il proponente non individui le rispettive coperture finanziarie.

Il PRESIDENTE ricorda che gli oneri diretti derivanti dal ripristino della Giornata nazionale sono stati stimati in 47 milioni di euro, oltre a 80 milioni per le celebrazioni, per un totale di circa 127 milioni di euro annui.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene condivisibile lo spirito dell'emendamento 2.7, in quanto è opportuno ricordare il ruolo attuale delle

Forze armate, che sono impegnate in missioni di pace, di protezione civile, di solidarietà e sicurezza. Sarebbe preferibile, tuttavia, predisporre una formulazione più sintetica e appropriata.

Il senatore MENIA (*FdI*) si dichiara disponibile ad accogliere proposte e suggerimenti, ai fini di un'eventuale riformulazione della proposta 2.7.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione congiunta alla prossima settimana, per consentire approfondimenti ed eventuali riformulazioni per poi procedere all'espressione dei pareri e alle votazioni.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(622) Deputati SILVESTRI e Stefania ASCARI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(501) CALENDÀ e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri, martedì 16 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di sospendere brevemente la discussione per una pausa di riflessione, a seguito della proposta del senatore Lisei di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il senatore LISEI (*FdI*) conferma la proposta di svolgere alcune audizioni informali, sia per avere la certezza che sia in corso una indagine della procura della Repubblica di Roma, considerato che questa notizia è riportata solo da organi di stampa, sia per delimitare meglio l'oggetto di indagine della Commissione d'inchiesta, dato che all'articolo 1 dell'A.S. 622 si fa riferimento alla possibilità di esaminare il materiale reperito tramite le inchieste giudiziarie e giornalistiche in passato, mentre, proprio in questi giorni, sono stati acquisiti ulteriori documenti presentati dalla Città del Vaticano.

Ritiene quindi opportuno audire, per esempio, l'autorità giudiziaria competente, eventualmente dopo avere effettuato un approfondimento sulla legittimità e opportunità di tale convocazione da un punto di vista giuridico, anche solo per sapere, sia pure informalmente, se l'inchiesta è

effettivamente in corso. Successivamente, si potrà valutare quali ulteriori audizioni svolgere.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) si dichiara esterrefatta per la richiesta avanzata dal senatore Lisei di procedere a un'audizione che competerebbe invece alla Commissione d'inchiesta, la quale disporrebbe anche dei relativi poteri. A suo avviso, tale proposta è talmente in contrasto con i principi giuridici e di diritto parlamentare da far pensare che l'iniziativa non sia del senatore Lisei, di cui riconosce la competenza. In ogni caso, il Movimento 5 Stelle esprime una ferma contrarietà.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) auspica che si evitino contrapposizioni al Senato, dopo l'unanimità registrata alla Camera dei deputati, soprattutto utilizzando uno strumento improprio come quello delle audizioni di magistrati nella sede di una Commissione di merito e non d'inchiesta, per di più per formulare quesiti a proposito di un'indagine in corso.

Pertanto, con spirito costruttivo, propone una pausa di una settimana o dieci giorni, per consentire ai Gruppi che lo ritengano necessario di effettuare approfondimenti in merito alle novità emerse negli ultimi giorni, precisando che il Partito democratico non intende mutare il proprio orientamento favorevole alla istituzione della Commissione d'inchiesta.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che l'audizione dell'autorità giudiziaria competente o di altri soggetti che possano fornire elementi utili sulla nuova inchiesta, avviata evidentemente per una incredibile coincidenza proprio in questi giorni, sia utile per fare chiarezza su vicende che si trascinano da quarant'anni e che tanto dolore hanno provocato.

Pertanto, conviene sulla opportunità di accedere alla richiesta del senatore Lisei, purché si proceda con ponderazione. Ulteriori valutazioni potranno essere effettuate in seguito allo svolgimento delle audizioni.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) esprime il proprio consenso sulla proposta del senatore Lisei, associandosi altresì alle considerazioni della senatrice Pirovano.

Il PRESIDENTE, in esito al dibattito, registra un orientamento prevalentemente favorevole allo svolgimento di alcune audizioni informali, sulla cui ammissibilità si riserva comunque un approfondimento.

Propone pertanto di fissare il termine per l'indicazione dei nominativi dei soggetti da audire, in termini di non più di due per ciascun Gruppo, per le ore 20 di martedì 23 maggio.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) *SILVESTRONI e altri.* – *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) *SILVESTRONI e LIRIS.* – *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) *ROMEO e altri.* – *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) *Licia RONZULLI e altri.* – *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) *Valeria VALENTE e MIRABELLI.* – *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) *PARRINI.* – *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) *Mariastella GELMINI e altri.* – *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) *Alessandra MAIORINO e altri.* – *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417, 443, 459, 490 e 556, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 313 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 maggio.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 313, d'iniziativa dei senatori Silvestroni e Liris, che interviene sulla disciplina dell'elezione dei sindaci e dei consiglieri delle Città metropolitane.

Esso si compone di nove articoli. In particolare, l'articolo 1 richiama il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta « legge Delrio »), nella parte in cui lo statuto della Città metropolitana demanda la determinazione del proprio sistema elettorale alla legge statale.

L'articolo 2 dispone la contestuale elezione a suffragio universale e diretto sia del sindaco metropolitano sia del consiglio metropolitano. A tal fine, si precisa che il territorio della Città metropolitana viene suddiviso in due circoscrizioni: l'una coincidente col Comune capoluogo, l'altra con i restanti Comuni. Rispetto all'elezione dei consiglieri metropolitani, si dà atto che il numero dei soggetti eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri da eleggere.

L'articolo 3 estende le modalità di svolgimento delle elezioni ovvero dei rinnovi dei consigli comunali – disciplinate dalla legge n. 182 del 1991 – anche ai consigli metropolitani, in caso di elezione diretta.

All'articolo 4 vengono individuate le fasi preparatorie del procedimento elettorale, contemplando dapprima la ripartizione dei seggi tra le

circoscrizioni, da determinarsi con un decreto del sindaco metropolitano, che divida il numero aggiornato degli abitanti per il numero dei seggi del consiglio metropolitano. Poi, quanto alla presentazione delle liste dei candidati alla carica di consiglieri metropolitani, nonché a quella di sindaco metropolitano, sono specificate delle finestre temporali antecedenti la data delle elezioni, al fine di garantire l'esame preventivo delle candidature e la verifica di eventuali motivi di inammissibilità.

Per la presentazione delle liste delle circoscrizioni, occorre la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella città metropolitana: per la raccolta delle firme e la relativa autenticazione, si estende la normativa vigente in tema di procedimenti elettorali, implementata dalla possibilità di apporre la firma telematica mediante posta elettronica certificata.

Sotto altro profilo, all'atto di presentazione delle liste circoscrizionali, i candidati alla carica di sindaco e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento tra la lista e uno dei candidati a sindaco. Inoltre, è previsto il rispetto dell'equilibrio di genere, a pena di inammissibilità della lista stessa.

L'articolo 5 reca indicazioni operative sulle modalità di votazione per le elezioni del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, da effettuarsi con un'unica scheda: questa presenta il contrassegno di ogni lista circoscrizionale, affiancato da due righe per l'indicazione di eventuali preferenze. In sintesi, l'elettore ha, dunque, quattro possibilità: può votare per un candidato sindaco senza esprimere voti per le liste circoscrizionali; per un candidato sindaco e per una delle liste a lui collegate; per un candidato sindaco e per una delle liste a lui non collegate; per la sola lista circoscrizionale senza esprimere voti per i candidati alla carica di sindaco metropolitano. Si specifica, inoltre, che in caso di espressione di due preferenze da parte dell'elettore, un candidato deve essere di sesso maschile ed uno di sesso femminile, a pena di annullamento della seconda preferenza. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di sindaco metropolitano e per più di una lista, si considererà valido il solo voto al candidato, ma nulli i voti di lista.

L'articolo 6 dispone che la cifra elettorale di ogni lista di candidati alla carica di consigliere metropolitano sia costituita dalla somma di voti validi. Per l'assegnazione dei consiglieri ad ogni lista, sono assegnati tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti. Dunque, l'ufficio elettorale determina sia la cifra elettorale di ogni lista, sia la cifra individuale dei singoli candidati in base ai voti di preferenza conseguiti; dopodiché, procede al riparto dei seggi tra le liste. Una volta determinato il numero di seggi spettanti a ogni lista, viene proclamato eletto alla carica di consigliere metropolitano il candidato sindaco con numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato eletto sindaco.

L'articolo 7, intervenendo sul comma 22 dell'articolo 1 della legge Delrio, esplicita la modalità di elezione diretta per i sindaci metropolitani

e per i consigli metropolitani, pur lasciando facoltà agli statuti delle singole Città metropolitane di discostarsene.

L'articolo 8 contempla norme di coordinamento con le disposizioni di cui al testo unico sull'ordinamento degli enti locali, favorendo altresì l'adeguamento degli statuti che già prevedono l'elezione diretta alla presente proposta nel minor tempo possibile, così da garantirne l'operatività fin dalle prime elezioni metropolitane utili.

In ragione di tale proposta, l'articolo 9 sopprime l'odierno sistema di individuazione del sindaco metropolitano, attualmente operata in assenza di elezione, proclamando tale di diritto il sindaco del Comune capoluogo.

Con riferimento alla bozza di testo unificato in corso di elaborazione, informa che si è in attesa di alcuni approfondimenti tecnici da parte del Ministero dell'interno, in particolare sulla estensione dei collegi, sui tempi di applicazione della norma e su eventuali norme transitorie. A causa degli eventi alluvionali in Emilia Romagna, vi è stato un comprensibile ritardo del Ministero nella comunicazione dei dati richiesti. Tuttavia, esprime l'auspicio che entro la prossima settimana sia possibile sottoporre al Comitato ristretto la bozza definitiva del testo unificato.

In conclusione, propone di trattare il disegno di legge n. 313 congiuntamente alle altre proposte già all'esame, che vertono sul medesimo argomento.

Da ultimo, fa presente che sono in corso approfondimenti istruttori, insieme al Ministero dell'interno, per addivenire alla corretta predisposizione di alcune disposizioni della bozza di testo unificato all'esame del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 18 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 170, 312, 390, 292, 392**

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma: « 2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. ».

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: « promuovono e organizzano » con le seguenti: « possono promuovere e organizzare ».

Art. 3.

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: « sole ».

Sottocommissione per i pareri

20^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 18,30.

(551) Liliana SEGRE e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 18,40.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 17 maggio 2023

Plenaria
49^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(364) Claudio BORGHI e altri. – Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in considerazione della rimessione in sede referente del disegno di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che dovrebbe essere assegnato alla Commissione un disegno di legge di analogo contenuto al provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame in attesa del nuovo disegno di legge.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERRINO (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, che si compone di 45 articoli ed è assegnato in sede referente alla 10^a Commissione permanente, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Giustizia, viene in rilievo in primo luogo l'articolo 8, recante « Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare » riferiti a condotte indebite dirette all'ottenimento del beneficio dell'assegno di inclusione.

I commi da 1 a 4 contengono il quadro sanzionatorio penale per la repressione delle indebite percezioni dei benefici economici dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro.

In particolare, il comma 1 prevede una fattispecie di reato – espressamente sussidiaria rispetto a delitti più gravi della stessa specie – in base alla quale è punita con la pena della reclusione da 2 a 6 anni la condotta di chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell'assegno di inclusione (di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame) o il supporto per la formazione e il lavoro (di cui all'articolo 12 del decreto-legge), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

Il comma 2 prevede che l'omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, anche se proveniente da attività irregolari, o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, sia punita con la reclusione da uno a tre anni.

Il comma 3 prevede l'immediata decadenza dal beneficio con l'obbligo di restituzione, a carico del beneficiario, di quanto indebitamente percepito, nei casi di condanna definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2; condanna definitiva per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene sostitutive di cui all'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri da 1 a 3 del codice penale.

I commi da 5 a 13, disciplinano i casi di revoca e di decadenza dall'Assegno di inclusione, indicando le procedure e gli organi competenti per i controlli.

Il comma 5 stabilisce – ferme restando le previsioni di cui al comma 3 – l'immediata revoca dell'assegno di inclusione quando l'INPS accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante. La revoca ha efficacia retroattiva, con il conseguente obbligo di restituzione

delle somme indebitamente percepite. Ai sensi del comma 6, la sanzione della decadenza (non retroattiva) è prevista qualora uno dei membri del nucleo familiare, tenuto agli obblighi di adesione e partecipazione attiva a tutte le attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo ovvero non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato.

I commi 8 e 9 stabiliscono che in tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della carta di inclusione. Il comma 11 individua come responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici i Comuni; il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche previsti, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dall'assegno di inclusione, danno luogo a responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare (comma 12).

Il comma 13 prevede infine una maggiorazione del venti per cento di alcune sanzioni amministrative pecuniarie ai casi di impiego, in forma di lavoro subordinato, di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione, da parte di datori privati, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto.

I commi da 14 a 18 stabiliscono i casi di sospensione dell'erogazione dell'assegno di inclusione o dell'indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa nell'ambito del supporto per la formazione e il lavoro, conseguenti all'adozione di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale, e ne disciplinano il procedimento.

In particolare, il comma 14 indica le circostanze che comportano la sospensione dell'erogazione del beneficio, individuando, come possibili destinatari della sospensione stessa, il « beneficiario » ed il « richiedente », senza ulteriori specificazioni. Da una lettura complessiva del testo del decreto-legge (ad esempio l'articolo 12) sembra potersi ritenere che con la prima espressione si identifichi il percettore dell'assegno di inclusione, mentre la seconda indichi colui che fa richiesta di accesso al supporto per la formazione e il lavoro.

Il comma 15 specifica che la sospensione del beneficio non ha effetto retroattivo. In base al comma 18, se mutano le condizioni che hanno determinato la sospensione ovvero le stesse risultano inesistenti, è la stessa autorità giudiziaria che l'ha pronunciata a revocare il proprio precedente provvedimento.

È di interesse della Commissione giustizia anche la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 13, comma 3, ai sensi del quale si dispone che il sistema sanzionatorio penale previsto dalla normativa vigente (articolo 7 del decreto-legge n. 4 del 2019) continui ad applicarsi in relazione al beneficio del reddito e della pensione di cittadinanza per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

Con riferimento al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene in rilievo l'articolo 14 del decreto-legge, il quale reca un complesso di modifiche al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. In particolare,

la novella introdotta dal comma 1, lettera *a*), amplia i casi in cui il datore di lavoro o il dirigente è obbligato alla nomina del medico competente in materia di sicurezza dei lavoratori; si introduce infatti la fattispecie della richiesta della medesima nomina da parte del documento di valutazione dei rischi, fattispecie che si aggiunge alle ipotesi in cui sia richiesta dalla disciplina la sorveglianza sanitaria (la quale presuppone la nomina del medico). La violazione dell'obbligo in oggetto rientra nell'ambito delle sanzioni penali di cui all'articolo 55, comma 5, lettera *d*), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni – sanzioni costituite dall'arresto da due a quattro mesi o dall'ammenda da 1.691,99 euro a 6.767,95 euro. La novella di cui alla successiva lettera *b*) estende ai lavoratori autonomi e ai componenti dell'impresa familiare l'obbligo di utilizzo di idonee opere provvisorie in conformità alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili: in caso di violazione del nuovo obbligo, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera *a*, dello stesso decreto legislativo n. 81, e successive modificazioni – sanzioni costituite dall'arresto fino a un mese o dall'ammenda da 245,70 euro a 737,10 euro.

La lettera *c*) integra la disciplina degli obblighi del medico competente. In primo luogo, si introduce la previsione che, in occasione delle visite di assunzione, il medico competente debba richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tener conto del contenuto di quest'ultima al fine della formulazione del giudizio di idoneità. Per i nuovi obblighi introdotti dalla novella di cui alla lettera *c*) non sono previste sanzioni; si consideri l'opportunità di una valutazione in merito.

La novella di cui alla lettera *f*) costituisce un'integrazione della disciplina sul noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro senza operatore: per la violazione dell'obbligo in esame la disciplina commina una sanzione amministrativa pecuniaria (a carico del noleggiatore o concedente), i cui limiti minimi e massimi sono pari, rispettivamente, a 921,38 euro e a 3.316,96 euro.

Le novelle di cui alle lettere *g*) e *h*) introducono l'obbligo di formazione e di addestramento specifico per il datore di lavoro che faccia direttamente uso di attrezzature che « richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici » e definiscono le sanzioni penali per la violazione del nuovo obbligo. Le sanzioni penali – determinate mediante l'inserimento della fattispecie di violazione nell'articolo 87, comma 2, lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 – sono costituite dalla pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 3.071,27 euro a 7.862,44 euro.

Con riferimento alla disciplina sanzionatoria per l'omesso versamento dei contributi, viene infine in rilievo il comma 1 dell'articolo 23, che modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella co-

siddetta Gestione separata dell'INPS. La modifica concerne la misura della sanzione amministrativa pecuniaria; si sostituiscono i limiti minimi e massimi di 10.000 euro e di 50.000 euro con nuovi limiti, commisurati all'importo omesso e pari, rispettivamente, al 150 per cento e al 400 per cento. Resta ferma la distinzione di fattispecie tra illecito penale e illecito invece sottoposto alla suddetta sanzione amministrativa. Il successivo comma 2 modifica il termine temporale per la notifica dell'illecito amministrativo in oggetto; la modifica si applica ai periodi di omissione contributiva decorrenti dal 1° gennaio 2023.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) sottolinea che il provvedimento in esame è stato adottato fundamentalmente per superare il reddito di cittadinanza introdotto dal primo Governo Conte, che invece rappresenta ancora uno strumento di supporto importante per superare la piaga della povertà in un periodo di crisi economica non ancora finita. Il decreto-legge mira inoltre a smantellare ulteriormente le garanzie dei lavoratori rendendo, se possibile, ancora più precario il rapporto di lavoro con un forte svantaggio per i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro.

Nel complesso, la sua parte politica ritiene che il provvedimento aumenterà a dismisura disuguaglianze di carattere sociale già fortemente presenti nel tessuto del Paese. Esprime inoltre una forte perplessità sulle misure sanzionatorie previste dall'articolo 8 che ritiene, data la situazione, particolarmente severe. Per tutte queste ragioni preannuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) interviene per sottolineare, invece, la portata assolutamente positiva del comma 2 dell'articolo 8 circa le sanzioni relative ai proventi economici derivanti da attività irregolari che, come è noto, rappresentano un problema rilevante del Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 17 maggio 2023

Plenaria

51^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZANETTIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite su emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 660, di conversione del decreto siccità, e illustra uno schema di parere in parte favorevole, in parte non ostativo, con osservazioni, e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Ricorda che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento M2C4 I4.1, « Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico », che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue.

Con particolare riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), ricorda che la direttiva 2000/60/CE sulle acque prevede gli impianti di desalinizzazione nell'ambito delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741, sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei con-

sumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali, e che per questo motivo sono previste dal PNRR solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole.

Il Relatore passa quindi ad evidenziare gli emendamenti di più stretta attinenza alle competenze della Commissione, tenendo conto anche dei subemendamenti presentati all'emendamento del Governo 1.500.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi.

Propone poi un parere non ostativo relativamente all'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali.

Ritiene poi opportuno dare un parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi Programmi operativi, e un parere non ostativo sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, rientrino tra i progetti della Componente M2C4 del PNRR.

Per i restanti emendamenti e subemendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, illustra introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto n. 48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Il decreto-legge si compone di 45 articoli, suddivisi in cinque capi. Il capo I, sulle misure di inclusione sociale e lavorativa (articoli da 1 a 13), dà seguito alle previsioni della legge di bilancio per il 2023, che ha prospettato un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, con una revisione del reddito di cittadinanza per il 2023 e la sua abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In particolare, con gli articoli da 1 a 11, si istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione, in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile, in sostituzione del reddito di cittadinanza. Tra i requisiti per chiedere l'assegno, si riduce da dieci anni a cinque anni il requisito della residenza in Italia nel periodo antecedente la domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

L'articolo 3 determina la misura economica dell'assegno di inclusione in modo parzialmente diverso da come è determinato il reddito di cittadinanza. La domanda dell'assegno, in base all'articolo 4, è presentata all'INPS e, il riconoscimento è subordinato alla sottoscrizione di un « patto di attivazione digitale », nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), realizzato dall'INPS e istituito presso il Ministero del lavoro, ai sensi dell'articolo 5. In base agli articoli 4 e 6 si prevede anche la sottoscrizione di un « patto per l'inclusione », sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, effettuata dai servizi sociali e che comporta attività formative o di lavoro o ad altre misure di politica attiva. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni e attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del « patto di servizio personalizzato ».

L'articolo 7 riguarda i controlli sull'assegno di inclusione e prevede l'adozione di un piano nazionale triennale di contrasto all'irregolare percezione dei benefici in oggetto, mentre l'articolo 8 reca sanzioni penali per gli illeciti di falso o di omissione relativi ai benefici in esame e prevede i casi di decadenza dal beneficio dell'assegno.

L'articolo 9 stabilisce che, in caso di lavoro a tempo indeterminato, il beneficio decade per l'intero nucleo familiare con il rifiuto di un'offerta a un componente del nucleo relativa a qualsiasi zona del territorio nazionale. In caso di lavoro a tempo determinato, la decadenza è prevista solo per il rifiuto di un'offerta di lavoro a non più di ottanta chilometri dal domicilio.

L'articolo 10 prevede una serie di incentivi per le assunzioni di soggetti beneficiari dell'assegno per l'inclusione, nonché una prestazione aggiuntiva per i beneficiari che avviino un'attività lavorativa autonoma entro i primi dodici mesi del beneficio.

L'articolo 11 prevede un'attività di monitoraggio e di valutazione relativi all'assegno di inclusione nonché l'istituzione di un Osservatorio sulle povertà.

L'articolo 12 istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2023, l'Istituto del Supporto per la formazione e il lavoro, per i soggetti non aventi i requisiti per accedere all'assegno di inclusione e appartenenti ad un nucleo familiare con un valore dell'ISEE non superiore a 6.000 euro annui. Il Supporto è una misura di accompagnamento al lavoro, attivabile per un periodo massimo di dodici mensilità, in cui l'interessato riceve un'indennità pari a 350 euro mensili. Al Supporto si applicano le norme procedurali e di decadenza previste per l'assegno di inclusione.

L'articolo 13 reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finanziarie, relative al passaggio dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione.

Il capo II (articoli da 14 a 18) reca interventi per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

L'articolo 14 reca modifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il successivo articolo 15 dispone in materia di condivisione, tra enti pubblici e privati, di informazioni sui fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a fini ispettivi. L'articolo 16 dispone ai fini del potenziamento dell'attività di vigilanza nella regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 17 istituisce il Fondo per i familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

L'articolo stabilisce anche integrazioni alla disciplina sui percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, in coerenza con l'offerta formativa, e disposizioni sulla qualificazione delle imprese coinvolte e sulla prevenzione dei rischi da parte di queste ultime.

L'articolo 18 estende, per l'anno accademico 2023-24, l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni anche a quelli occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento, oltre a quelli già previsti in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro.

Il capo III (articoli 19-38) reca ulteriori interventi in materia di politiche sociali e di lavoro. In particolare, l'articolo 19 prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea.

L'articolo 20 prevede la possibilità di accoglimento di alcune domande relative alla misura di sostegno economico in favore degli utenti dei servizi di trasporto – cosiddetto *bonus* trasporti – presentate oltre la scadenza del 31 dicembre 2022.

L'articolo 21 consente che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall'ANPAL o al supporto tecnico e operativo per l'attuazione delle componenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione.

L'articolo 22 estende la maggiorazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, prevista nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato limite, anche al caso in cui un genitore sia deceduto, per un periodo massimo di cinque anni successivi al decesso.

L'articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, commisurando la sanzione a una percentuale dell'importo omesso, tra il 150 e il 400 per cento.

L'articolo 24 modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, con riguardo alle cosiddette casuali per l'ammissione a contratti superiori a dodici mesi (fino a ventiquattro mesi).

L'articolo 25 introduce la possibilità di una rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste dei contratti di espansione, che favoriscono il ricambio generazionale.

L'articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori.

L'articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate nel periodo 1° giugno 2023 – 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, di giovani al di sotto dei trenta anni di età, per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda.

L'articolo 28 prevede un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni, effettuate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2023.

L'articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del Terzo settore.

L'articolo 30 prevede una estensione, non oltre il 31 dicembre 2023, della Cassa integrazione in deroga, per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione.

L'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia, prevedendo che, nel completamento dell'attività liquidatoria, i proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

L'articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento di 30 milioni di euro del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (caf).

L'articolo 33 dispone un contributo per l'Agenzia Industrie Difesa, allo scopo di potenziare la capacità produttiva in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico.

Gli articoli da 34 a 36 recano varie norme nel settore dei trasporti, con riferimento a misure in favore di imprese di trasporto su strada di merci o persone e con riferimento a deroghe alle limitazioni di navigazione e carico e scarico.

L'articolo 37 modifica in senso estensivo la disciplina dei contratti di prestazione occasionale.

L'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli *ex* lettori di lingua straniera, modificando a tal fine la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017).

Nell'ambito del capo IV, sulla riduzione della pressione fiscale a sostegno dei lavoratori, l'articolo 39 prevede un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo.

L'articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 4.064 milioni di euro per il 2024.

L'articolo 42 istituisce un Fondo destinato al finanziamento di iniziative dei comuni in favore dei minori, intese al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri svolgenti attività educative e ricreative.

L'articolo 43, comma 1, dispone che anche i gettoni di presenza siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici.

L'articolo 43, comma 2, introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società.

Nel capo V sulle disposizioni finali, l'articolo 44 riguarda la copertura finanziaria e reca alcune clausole contabili, mentre l'articolo 45 l'entrata in vigore.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), pur apprezzando la riduzione da 10 a 5 anni del requisito di residenza per l'accesso all'assegno di inclusione, che rende la misura maggiormente conforme al diritto dell'UE, ritiene che il provvedimento e la relazione illustrativa testé svolta, siano carenti sotto diversi profili.

Anzitutto esprime forte perplessità per il fatto che un provvedimento incentrato sul mondo del lavoro non faccia alcun riferimento alla direttiva europea sui salari minimi (direttiva (UE) 2022/2041), entrata in vigore nel novembre scorso, pur disciplinando forme di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà lavorativa.

Ritiene inoltre inadeguato il tentativo di dare soluzione alle problematiche in questo settore, attraverso una serie di misure incentrate sull'aspetto punitivo.

Rileva, infine, la presenza del tutto disomogenea, rispetto al contenuto proprio di un decreto incentrato sul lavoro, delle disposizioni relative alla liquidazione di Alitalia.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Lombardo, ritenendo opportuna una relazione integrativa da parte del Relatore sugli aspetti di competenza della Commissione. Ritiene inol-

tre importante affrontare anche nel merito politico alcune questioni tra cui la necessità di rafforzare le politiche attive del lavoro.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) auspica che il relatore tenga conto delle considerazioni svolte dai senatori Lombardo e Lorefice. In particolare, rimarca l'opportunità di tenere conto della nuova direttiva sul salario minimo, in cui si invitano gli Stati membri a stabilire una soglia minima qualora la contrattazione collettiva non sia in grado di garantirlo. Al riguardo, ricorda come, sebbene l'Italia risulti formalmente avere una contrattazione collettiva superiore a tale soglia, andrebbe affrontato il tema dei cosiddetti contratti pirata. Inoltre, andrebbe fatta una valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione nel rispondere alle distorsioni del mercato del lavoro italiano e alla realtà di un diffuso lavoro povero, ovvero di chi lavora otto ore al giorno e resta comunque al di sotto della soglia di povertà. Auspica quindi di lavorare insieme, evitando posizioni ideologiche, per migliorare il decreto in esame, partendo proprio da questa Commissione.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) si associa alla necessità di affrontare la realtà del lavoro povero, in cui si trovano 4,5 milioni di lavoratori, e il fenomeno dei contratti pirata che ammontano al 38 per cento della contrattazione collettiva.

Rileva inoltre come la disciplina temporale dell'assegno di inclusione non si ponga in linea con la normativa europea in materia di misure di sostegno al reddito.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (n. COM(2023) 88 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che è volta a rivedere la normativa sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi, modificando e abrogando i regolamenti (UE) 2019/1242 e (UE) 2018/956.

L'iniziativa si basa sul fatto che il settore dei veicoli pesanti è responsabile di oltre un quarto delle emissioni di gas a effetto serra nel trasporto su strada nell'UE e, allo stesso tempo, che l'industria automobilistica costituisce un settore di fondamentale importanza per l'economia dell'UE, producendo oltre il 7 per cento del PIL.

La proposta è finalizzata al conseguimento di tre obiettivi specifici: ridurre le emissioni di CO₂ prodotte dai veicoli pesanti in modo efficiente sotto il profilo dei costi; apportare agli operatori e utenti europei dei trasporti (la maggior parte dei quali sono PMI) i benefici derivanti da una maggiore diffusione di veicoli più efficienti sotto il profilo energetico; consolidare la *leadership* dell'industria europea nel settore delle tecnologie per la mobilità a zero emissioni.

In particolare, si prevede l'introduzione graduale di livelli più rigorosi di emissioni di CO₂ per quasi tutti i veicoli pesanti nuovi, con una tempistica di riduzione (articolo 3-*bis*) del 15 per cento dal 2025 al 2029, del 45 per cento a partire dal 2030, del 65 per cento a partire dal 2035 e del 90 per cento a partire dal 2040.

Gli autobus urbani nuovi circolanti nelle città dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2030 (articolo 3-*ter*), ma gli Stati membri potranno decidere di escludere da tale obbligo una quota limitata di veicoli (che verrà stabilita dalla Commissione con successivi atti delegati), qualora ritengano che la destinazione d'uso del veicolo non può essere assicurata da un veicolo a emissioni zero.

I veicoli di nuova immatricolazione dovranno sostituire i carburanti fossili con nuove tecnologie a zero emissioni, quali batterie, celle a combustibile o idrogeno, che dovranno essere utilizzate sia sulle brevi distanze dei trasporti urbani, sia dai veicoli per il trasporto di lunga percorrenza.

La base giuridica del provvedimento è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, relativo alla politica ambientale.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto ritiene che la dimensione transfrontaliera dei cambiamenti climatici, che non possono essere adeguatamente contrastati con iniziative nazionali o locali, esige un intervento legislativo a livello di Unione. In particolare, anche il trasporto di merci su strada assume una dimensione internazionale e transfrontaliera tale da rendere insufficienti eventuali iniziative a livello nazionale, regionale e locale.

Per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi climatici in modo efficace, compensando i costi aggiuntivi necessari ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente.

Il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 22 maggio 2023.

La relazione del Governo, pervenuta in data 17 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in modo complessivamente positivo la proposta, la cui approvazione contribuirebbe al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione nazionale delle emissioni al 2030 prevista dal regolamento *Effort sharing*.

La relazione osserva che il provvedimento è destinato a favorire alcuni settori produttivi, quali società di servizi energetici, componentistica elettronica, industria manifatturiera dei materiali plastici, elettronici, dei

metalli, delle batterie, nonché a promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore della mobilità e dei nuovi materiali.

Il Governo ritiene anche rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, mentre formula rilievi che prospettano talune criticità.

In particolare, ritiene indispensabile coniugare la salvaguardia ambientale con il minimo impatto a livello sociale, economico e produttivo. In questa chiave, valuta estremamente sfidanti per i costruttori gli obiettivi proposti, in particolar modo per il 2030, alla luce dell'attuale sviluppo tecnologico e tasso di realizzazione dell'infrastruttura. Pone inoltre l'accento sui rilevanti investimenti richiesti ai produttori per rinnovare il parco tecnologico delle proprie flotte e sulla necessaria accelerazione dell'adeguamento della filiera industriale, che comporterebbe la nascita o la riconversione degli insediamenti produttivi e la formazione o l'aggiornamento di nuovi profili professionali, oltre all'impatto atteso nel settore della produzione e distribuzione dei carburanti tradizionali, e nelle filiere dei biocombustibili avanzati.

La proposta è oggetto di esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti dell'Unione.

La Camera dei deputati italiana ha concluso l'esame con un parere motivato, ritenendo la proposta in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare, in merito al principio di sussidiarietà, la Camera dei deputati ritiene che nel preambolo della proposta e nella valutazione d'impatto della Commissione non risultino adeguatamente dimostrate né la necessità né il valore aggiunto dell'intervento prospettato. Si osserva al riguardo che: la proposta stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni estremamente sfidanti; i veicoli pesanti prodotti nell'UE sono tecnologicamente all'avanguardia e hanno un consumo medio di carburante nettamente inferiore rispetto ai veicoli equivalenti in altre regioni del mondo; i nuovi obiettivi richiederebbero un volume di produzione di veicoli a basse o zero emissioni e un livello di diffusione dell'infrastruttura di ricarica lontani dall'essere raggiunti ora o nei prossimi anni; l'elettrificazione dei veicoli e l'alimentazione a idrogeno potrebbero risultare insufficienti a garantire il trasporto su rotte a lunga percorrenza; la proposta adotta quale criterio principale il calcolo delle emissioni allo scarico senza tenere in considerazione il danno ambientale procurato dalla produzione dell'energia elettrica impiegata dai veicoli, se di origine non rinnovabile, né il costo ambientale relativo alla produzione degli accumulatori.

In merito al principio di proporzionalità, la Camera dei deputati ritiene che la proposta determini, a fronte della quantità relativamente modesta di emissioni di gas a effetto serra generata dai veicoli pesanti, oneri estremamente gravosi e non adeguatamente giustificati per i costruttori, per il settore della produzione e distribuzione dei carburanti tradizionali, e per le filiere dei biocombustibili avanzati. Si osserva al riguardo che: la previsione per cui in linea di principio gli autobus urbani nuovi circolanti nelle città dovrebbero essere a emissioni zero a partire dal 2030 potrebbe risultare eccessivamente onerosa e di difficile applicazione per molte

aziende di trasporto pubblico locale; sarebbe pertanto necessario, secondo la Camera dei deputati, stabilire scadenze più gradualmente che consentano di perseguire, secondo un percorso realistico, la nascita o la riconversione di nuovi insediamenti produttivi e la formazione o l'aggiornamento di nuovi profili professionali.

La Relatrice preannuncia quindi la presentazione di un parere motivato che rilevi le criticità della proposta con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, al fine di una sua approvazione entro la scadenza del 22 maggio.

Si apre una discussione sull'ordine dei lavori, sollevata dai senatori LOMBARDO (*Az-IV-RE*), SENSI (*PD-IDP*) e MALPEZZI (*PD-IDP*), relativamente all'opportunità di procedere al voto già nella presente seduta, rilevando al contempo l'assenza di alcuni senatori della maggioranza.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) rileva la necessità di svolgere le necessarie valutazioni per redigere il testo da sottoporre all'esame della Commissione.

Il presidente ZANETTIN conferma l'esigenza di tempo per la redazione del testo da sottoporre in votazione, anche tenuto conto dell'organizzazione dei lavori della Commissione concordata con il presidente Terzi di Sant'Agata e nell'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (n. COM(2023) 126 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che prevede modifiche alla direttiva (UE) 2015/413, cosiddetta direttiva CBE (*cross border exchange*), sullo scambio transfrontaliero relativo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse da conducenti di veicoli immatricolati in un altro Stato membro.

La proposta fa parte di un pacchetto in materia di applicazione transfrontaliera della normativa stradale, che comprende anche la proposta COM(2023) 127, sulla patente di guida, e la proposta COM(2023) 128, sull'esecuzione negli altri Stati membri delle decisioni di ritiro della patente di guida.

Le modifiche proposte alla direttiva CBE sono finalizzate a migliorare ulteriormente la sicurezza stradale e la tutela dei diritti dei condu-

centi non residenti, attraverso una più efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri per l'effettiva applicazione delle sanzioni per le infrazioni commesse da conducenti di veicoli immatricolati in Stati diversi da quello dell'infrazione.

Sebbene negli ultimi 20 anni il numero delle vittime della strada sia diminuito del 61,5 per cento, occorre compiere ulteriori sforzi per raggiungere l'obiettivo del 75 per cento. A tal fine, un settore importante è quello dell'applicazione transfrontaliera delle sanzioni alla sicurezza stradale, in quanto riduce l'impunità dei conducenti stranieri. Nell'ottobre 2021, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul quadro strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale 2021-2030, in cui ha invitato la Commissione a rivedere la direttiva CBE, in quanto il quadro esistente non garantisce « adeguatamente le indagini sulle infrazioni, finalizzate all'applicazione delle sanzioni » e al raggiungimento della parità di trattamento tra contravventori residenti e non residenti.

La proposta prevede, quindi, modifiche finalizzate: all'introduzione di nuove violazioni per le quali è possibile attivare la procedura di scambio di informazioni e di notifica; alla razionalizzazione delle procedure di assistenza tra Stati membri nelle indagini transfrontaliere sulle violazioni in materia di circolazione stradale; all'introduzione di disposizioni di dettaglio relative alla tempistica e alle modalità di invio della lettera di informazione e dei documenti di *follow-up* (le successive comunicazioni amministrative o giudiziarie); e all'istituzione di un portale per lo scambio di informazioni, dedicato alla condivisione di informazioni con gli utenti della strada sulle norme in vigore negli Stati membri in materia di circolazione stradale e allo scambio di informazioni e altre interazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91, comma 1, lettera c), del TFUE, che consente l'adozione di misure per il miglioramento della sicurezza stradale, quale obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di sicurezza stradale per garantire la parità di trattamento di tutti gli utenti della strada in tutta l'Unione e per porre fine all'impunità dei trasgressori non residenti può essere realizzata solo con un intervento a livello di UE.

La Commissione europea ritiene rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo, volto a rendere i procedimenti di indagine transfrontalieri più agevoli, senza incidere sulle norme materiali in materia di sicurezza stradale, che restano di competenza degli Stati membri.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 10 maggio 2023, pur consentendo il dibattito nell'ambito del dialogo politico.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

La relazione del Governo, pervenuta in data 2 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto, in linea con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per migliorare la sicurezza stradale, ed evidenzia alcuni aspetti problematici inerenti possibili oneri amministrativi, di cui si darà conto successivamente.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (n. COM(2023) 127 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede una revisione delle norme dell'Unione europea in materia di patenti di guida, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone nell'UE, contribuendo al contempo alla sostenibilità dei trasporti su strada e alla loro trasformazione digitale.

In particolare, l'iniziativa interviene cercando di assicurare: un miglioramento delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza di guida e la riduzione e sanzione dei comportamenti pericolosi; la garanzia di un'adeguata idoneità fisica e mentale dei conducenti in tutta l'UE; l'eliminazione degli ostacoli inopportuni o inutili che hanno ripercussioni sui richiedenti e sui titolari di patenti di guida.

La direttiva si compone di 28 articoli e otto allegati. Si segnalano, in particolare, alcuni articoli che comportano modifiche rispetto alla vigente direttiva.

L'articolo 9 sostituisce il precedente articolo 6 della direttiva 2006/126/CE con le seguenti modifiche: la soppressione dell'obbligo di patente di categoria C o D per ottenere una patente di categoria CE o DE; il diritto di guidare veicoli della categoria D1E per i titolari di patenti di categoria D1 e C1E o D1 e CE; l'introduzione di un'equivalenza facoltativa che consenta la guida di determinati veicoli con patente di categoria B1; il riconoscimento reciproco delle equivalenze facoltative.

L'articolo 10 corrisponde al precedente articolo 7 della direttiva 2006/126/CE con le seguenti modifiche: la validità amministrativa di 15 anni diventa la regola generale per i gruppi delle categorie A e B; la Commissione e gli Stati membri possono prorogare la validità amministrativa delle patenti di guida in circostanze eccezionali; la validità amministrativa delle patenti di guida può essere ridotta per allinearsi alla

durata dei permessi di soggiorno temporanei; la validità amministrativa delle patenti di guida può essere ridotta in funzione dell'età del titolare solo a partire dai 70 anni.

L'articolo 12 introduce nuove norme specifiche per la conversione delle patenti di guida rilasciate da un Paese terzo ai titolari che acquisiscono la residenza normale nel territorio di uno Stato membro.

L'articolo 14 introduce il nuovo principio della guida accompagnata per i conducenti di età compresa tra i 17 e i 18 anni.

L'articolo 15 introduce un periodo di prova di almeno due anni durante il quale i conducenti inesperti sono soggetti a norme rigorose relative alla guida in stato di ebbrezza e a eventuali condizioni nazionali aggiuntive.

L'articolo 19 chiarisce i casi in cui gli Stati membri dovrebbero assistersi reciprocamente.

L'articolo 22 corrisponde al precedente articolo 9 della direttiva 2006/126/CE, che istituisce il comitato per la patente di guida, ed è aggiornato con i riferimenti al regolamento (UE) n. 182/2011, che consente l'adozione di atti di esecuzione ove necessario.

L'articolo 23 aggiunge una lettera c) all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2561, al fine di consentire la guida accompagnata per i conducenti con patenti di guida di categoria C che abbiano compiuto 17 anni di età.

La base giuridica del provvedimento è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che stabilisce che l'Unione europea ha competenza nel settore dei trasporti per stabilire le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, compresa la sicurezza stradale.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto le questioni relative alle patenti di guida comprendono aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati singolarmente dagli Stati membri.

Per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire un migliore livello di sicurezza stradale e di agevolare la libera circolazione. Si prevede che gli operatori del settore del trasporto su strada, in particolare le PMI, trarranno benefici dell'alleggerimento delle norme e che i costi amministrativi diminuiranno significativamente. Si prevede, inoltre, che l'introduzione della patente di guida mobile (digitale) dell'UE comporterà impatti ambientali positivi e che la definizione aggiornata dei veicoli di categoria B e le nuove norme relative al cambio automatico agevoleranno il passaggio a veicoli a emissioni zero. Secondo le stime, infine, le amministrazioni degli Stati membri dovranno sostenere nel periodo 2025-2050 costi di adeguamento per le patenti di guida mobili, per l'aggiornamento degli esami di guida e per il miglioramento di RESPER (Rete UE delle patenti di guida) ai fini dell'applicazione delle norme.

Il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 7 giugno 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 8 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) rileva come la proposta di direttiva comporta un importante cambiamento nell'ordinamento nazionale, tra cui la possibilità di prevedere rinnovi più ravvicinati solo dopo i 70 anni di età, mentre in Italia il rinnovo è previsto ogni dieci anni e, dopo i 50 anni, ogni cinque anni.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) esprime dubbi sull'opportunità di estendere la validità delle patenti anche ad un'età così avanzata, ritenendo importante la regolare verifica dell'idoneità fisica dei titolari di patente di guida, in relazione alle scadenze di rinnovo.

Sottolinea poi la necessità di intervenire già nelle scuole, per avviare un'opera di educazione alla circolazione stradale e per rafforzare l'attività di prevenzione dei rischi stradali, piuttosto che intervenire sulla fase successiva all'infrazione e al connesso rischio di infortunio con sanzioni e ritiro della patente.

Propone inoltre che la Commissione si confronti con chi già si occupa di educazione stradale, ai fini di una migliore valutazione delle proposte europee in esame.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) concorda con la necessità di formazione dei giovani alla sicurezza stradale, che ritiene tuttavia debba essere estesa anche alle conseguenti sanzioni in caso di infrazione alle regole previste. Rileva, al riguardo, la necessità di una maggiore proporzionalità delle sanzioni, rispetto alla gravità delle infrazioni, nell'impianto normativo e nell'applicazione giudiziaria.

Il presidente ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, a tale ultimo riguardo, ricorda come l'impianto sanzionatorio civile e penale sia di competenza nazionale, salvo il rispetto dei principi europei di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) esprime adesione al quadro normativo illustrato dal relatore e ritiene che il discrimine, per la valutazione dei rischi alla sicurezza, ai fini anche del rinnovo della patente, talvolta non dipenda dall'età anagrafica, quanto dalle specifiche condizioni soggettive del titolare.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) concorda con l'obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale e con la conseguente imprescindibile necessità di puntare sull'educazione stradale dei giovani in ambito scolastico. Chiede quindi al Presidente relatore di approfondire questo punto.

Il presidente ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, si riserva di valutare i punti sollevati nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (n. COM(2023) 128 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, relativa all'efficacia delle decisioni di ritiro della patente di guida negli altri Stati membri, al fine di migliorare la sicurezza stradale e garantire un elevato livello di protezione a tutti gli utenti dell'infrastruttura stradale dell'Unione europea.

La proposta fa parte di un pacchetto che riguarda la revisione di altre due direttive correlate: la direttiva (UE) 2015/413, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, e la direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida.

In base all'attuale quadro normativo, i conducenti residenti in uno Stato membro, anche quando commettono le infrazioni stradali più gravi, conservano il loro diritto di guidare in tutti gli Stati membri, a eccezione dello Stato in cui è stata commessa l'infrazione. L'unica situazione in cui il ritiro della patente di guida produce effetti a livello dell'Unione si verifica quando lo Stato membro che ritira la patente è il medesimo che l'aveva rilasciata al conducente trasgressore.

Per implementare tale fattispecie, è dunque necessario prevedere che, all'interno dell'UE, le decisioni di ritiro della patente di guida, adottate dallo Stato di emissione, abbiano effetto in tutti gli Stati membri, a fini di tutela della sicurezza stradale, obiettivo della politica dell'UE, volta a ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali.

L'ambito di applicazione dell'iniziativa riguarda solo le infrazioni che contribuiscono maggiormente agli incidenti stradali e alle morti sulle strade, ossia: eccesso di velocità; guida in stato di ebbrezza; guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti e comportamenti alla guida che cagionano morte o lesioni personali gravi a seguito di infrazioni riguardanti la sicurezza stradale.

È opportuno osservare che la proposta potrebbe interferire con diversi diritti fondamentali, quali il diritto al lavoro o alla libertà di impresa, il diritto alla vita familiare e il diritto di proprietà, poiché l'effetto a livello unionale delle decisioni di ritiro delle patenti limiterà la possibilità per il trasgressore di guidare veicoli a motore nell'Unione, incidendo potenzialmente, a seconda della sua situazione personale, sull'esercizio della sua attività professionale o sulla vita familiare.

Va inoltre notato che, sebbene le decisioni di ritiro della patente di guida siano spesso accompagnate da sanzioni pecuniarie, la proposta esclude intenzionalmente dal suo ambito di applicazione tali sanzioni, alla cui esecuzione quindi non darà alcun contributo.

La base giuridica per la direttiva è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del TFUE, che consente l'adozione di misure per il miglioramento della sicurezza stradale, quale obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi di sicurezza stradale relativi all'ambito transfrontaliero possono essere conseguiti solo attraverso uno strumento giuridico a livello di Unione europea. La sovranità degli Stati membri, sotto la cui sfera rientra la decisione di rilasciare o revocare una patente di guida, è rispettata in quanto gli effetti a livello di Unione di una decisione di ritiro della patente di guida dipenderanno sempre dalle azioni dello Stato membro in cui è stata rilasciata la patente.

La Commissione europea ritiene, inoltre, che il principio di proporzionalità sia rispettato poiché le misure della presente iniziativa non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità. Il periodo delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà scadrà il 9 giugno 2023.

La senatrice BEVILACQUA (M5S), in relazione ai citati possibili rischi di interferenza con i diritti fondamentali della persona, ricorda che in Italia è già prevista la sanzione del ritiro della patente di guida, al fine di tutelare il bene superiore dell'incolumità fisica delle persone rispetto a possibili gravi rischi connessi alla circolazione stradale. Non ritiene, quindi che si possa parlare di interferenza in tal senso.

Il presidente ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, ricorda inoltre come talvolta sono proprio le persone a cui è stata ritirata la patente a provocare gli incidenti più gravi, circolando nonostante il ritiro, e peraltro senza copertura assicurativa dei danni a terzi.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI
LEGGE N. 660**

La 4^a Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sulle misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

ricordato che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento M2C4 I4.1, « Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico », che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

ricordato che, con riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), la direttiva 2000/60/CE sulle acque, prevede gli impianti di desalinizzazione nell'ambito delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei consumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali, e che per questo motivo sono previste dal PNRR solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole,

esprime, per quanto di competenza:

– parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi;

– parere non ostativo sull'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR,

relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali;

– parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi Programmi operativi;

– parere non ostativo sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, rientrino tra i progetti della Componente M2C4 del PNRR;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 17 maggio 2023

Plenaria

76^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE formula un indirizzo di saluto alla senatrice Raffaella Paita, entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Marco Lombardo, al quale altresì rivolge un ringraziamento per il proficuo lavoro svolto.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti del Governo, del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-

segno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento alle osservazioni formulate all'articolo 6, recante principi e criteri direttivi per la formazione di un codice degli incentivi, viene rappresentato che la semplificazione delle attività istruttorie ed il contenimento dei tempi ad esse inerenti, da perseguire essenzialmente attraverso la valorizzazione delle soluzioni tecnologiche e digitali oggi disponibili nonché del patrimonio informativo offerto sia dalle piattaforme dedicate che da altre banche dati pubbliche, da un lato, consentiranno una maggiore efficienza generale nella gestione delle misure di incentivazione, con contestuale riduzione dei costi del personale oggi impiegato nelle attività e, dall'altro, graveranno, comunque, sulle risorse finanziarie stanziata per le singole misure, senza determinare, in tale prospettiva, nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rispetto al previsto rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione, viene evidenziato che, a supporto di tali attività, troveranno applicazione le soluzioni tecnologiche e i sistemi di intelligenza artificiale che, applicati a dati e informazioni raccolti in modo strutturato, potranno consentire lo svolgimento di analisi e di valutazioni anche con modalità automatizzate, senza che ciò comporti necessariamente un incremento degli adempimenti correlati, che al contrario risulterebbero assai semplificati. Con riguardo alla previsione di premialità contenuta nei principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi (lettere *g* e *h*)) viene rappresentato che tali elementi non presentano profili di onerosità, trattandosi di elementi oggetto di valutazione in fase di ammissione agli interventi di incentivazione, facilmente acquisibili e riscontrabili, che possono consentire alle imprese istanti di ottenere un punteggio aggiuntivo, o analogo meccanismo premiale;

per quanto attiene alle osservazioni formulate all'articolo 7, relativo, tra l'altro, alla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica Incentivi.gov.it e allo stanziamento di risorse volto, in particolare, allo sviluppo delle nuove funzionalità previste dalla riforma, viene evidenziato che le implementazioni che riguardano i predetti strumenti, di cui al comma 1, trovano copertura finanziaria, unitamente alle attività per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe, in quanto previsto al successivo articolo 8, comma 1. Lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, disposto dunque precedentemente al disegno di legge in esame, è finalizzato ad assicurare una manutenzione, ordinaria ma anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti e della piattaforma Incentivi.gov.it, nonché a perseguire una prima integrazione tra i due strumenti. Pertanto, a regime, compiuta la riforma delineata dalla presente legge delega, lo stanziamento annuo disposto dalla legge n. 197 del 2022 continuerà ad essere diretto alla manutenzione, ordinaria come evolutiva, dei due strumenti, al

fine di assicurare il loro costante aggiornamento e sviluppo tecnico-operativo;

per quanto attiene, invece, alla stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, di cui al comma 4 dell'articolo 7, viene ribadito che si tratta di protocolli la cui implementazione, su base volontaria, è suscettibile di generare apprezzabili risparmi di spesa, prevalentemente attraverso la cooperazione dei sistemi informativi. Viene aggiunto che il risultato di tale processo consentirà, tra gli altri effetti, di ridurre i tempi amministrativi, senza che possa ravvisarsi la necessità di maggiori risorse;

in relazione all'articolo 8, recante le disposizioni finanziarie, viene evidenziato che l'attività di valutazione e studio finanziata con il provvedimento in titolo è propedeutica all'attuazione delle deleghe ivi previste e, in tal senso, il relativo finanziamento copre il periodo previsto per l'adozione dei decreti legislativi. L'attività di valutazione e studio specificamente rivolta ai singoli strumenti di incentivazione potrà, invece, essere espletata nell'ambito e a carico delle risorse stanziare per lo specifico intervento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si richiama l'attenzione sul fatto che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega è suscettibile di rendere meno efficace il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti per i profili finanziari in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati. ».

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo alla proposta di parere illustrata, per cui esprime avviso conforme alla relatrice.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti del Governo, del seguente tenore: « La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, comma 2, viene confermata l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la mera facoltà per gli enti territoriali di prevedere benefici fiscali a favore degli agricoltori custodi a valere sul gettito di spettanza dei medesimi enti, nel presupposto della disponibilità del loro bilancio, andrebbe a escludere la possibilità che i medesimi enti avanzino, successivamente, richieste di rimborso a carico del bilancio dello Stato;

in relazione all'articolo 4, le attività ivi previste possono essere ricomprese nel quadro delle ordinarie competenze di cui le amministrazioni territoriali sono già titolari, che conseguentemente attenderanno alle suddette attività avvalendosi delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 1, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";

all'articolo 3, comma 2, le parole: "delle imposte" siano sostituite dalle seguenti: "dei tributi", e dopo le parole: "inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza," siano inserite le parole "nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,";

all'articolo 4, sia aggiunto in fine il seguente comma: "3. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

all'articolo 6, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";

all'articolo 7, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";

all'articolo 8, le parole: "assicura adeguati spazi" siano sostituite dalle seguenti: "può dedicare spazi";

all'articolo 9, commi 1 e 2, la cifra: "2022" sia sostituita dalla seguente: "2023";

l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

"Art. 10.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste." ».

La sottosegretaria ALBANO esprime l'avviso conforme del Governo.

La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene per formulare rilievi critici in ordine al tenore del parere sul provvedimento in esame, atteso che la previsione di mere facoltà per le attività previste sembra configurare una legge priva del carattere dell'effettività. Sottolinea che tale elemento evidenzia profili di forte criticità in ordine alla sussistenza di una effettiva utilità per una legge che viene ad essere così riformulata, priva di obblighi cogenti, che rischia di non poter produrre effetti in un contesto già ricco di leggi inutili, per problemi di formulazione delle stesse, come quello dell'ordinamento italiano.

Non essendovi altri interventi il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(551) Liliana SEGRE e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando tuttora in corso approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierno Ufficio di Presidenza, già convocato alle ore 14,30, non avrà luogo. Comunica altresì che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

Plenaria**77^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(551) Liliana SEGRE e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra quindi una proposta di parere, formulata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene condivisa la necessità di riformulare le autorizzazioni di spesa e le relative coperture con riferimento al bilancio triennale 2023-2025;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, viene rappresentato che la disposizione, demandando l'individuazione del quantum e della tipologia della agevolazione fiscale ivi prevista a un provvedimento di rango secondario, si pone in contrasto con il principio della riserva di legge in ambito tributario di cui all'articolo 23 della Costituzione e, dal punto di vista finanziario, determina effetti negativi in termini di gettito;

con riguardo all'articolo 5, viene proposta una riformulazione, con la precisazione che, sotto l'aspetto finanziario, la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito;

relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 6, in merito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché di cui all'ar-

articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispettivamente appostate sul capitolo 2098 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 e sul capitolo 1952 dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2024, viene fatto presente che le medesime presentano le occorrenti disponibilità,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 2, dopo la parola: “anni” sia soppressa la seguente cifra: “2022,”;

all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: “anni” sia soppressa la seguente cifra: “2022,”;

all'articolo 4, sia soppresso il comma 2;

l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

“Art. 5.
(*Risorse finanziarie*)

1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati. Gli atti di donazione e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.”;

all'articolo 6, comma 1, le parole: “per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, per gli anni 2022 e 2023” siano sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2023.” ».

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta illustrata dal relatore, su cui esprime quindi un avviso conforme.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(344) ALFIERI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. – *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021*

(Parere alla 3^a Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra una proposta di parere elaborata alla luce degli elementi già forniti dal Governo del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi dal Governo, nel presupposto che il valore della stima effettiva delle potenziali minori entrate ad esso correlate risulti sostanzialmente nullo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta illustrata dal relatore, su cui esprime quindi un avviso conforme.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 3, in materia di beneficio economico, occorre avere chiarimenti sulla componente di integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione, con particolare riguardo ai nuclei con componenti tutti di età dai 67 anni o con componenti dai 67 anni e familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, per i quali la norma, per come è formulata, appare penalizzante rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Appare opportuno, inoltre, acquisire elementi di dettaglio relativamente all'ammontare medio mensile del beneficio economico, anche a fronte del valore medio mensile effettivo del reddito di cittadinanza.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e del lavoro presso il Ministero del lavoro, realizzato dall'Inps, che dovrebbe consentire l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro e al cui interno dovrebbe operare la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari

dell'Assegno sociale. Al riguardo, andrebbe confermata la possibilità di realizzare tale sistema con le risorse previste a legislazione vigente, anche considerato che lo stanziamento previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 4 del 2019, pari a 2 milioni di euro annui, relativo al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, risulta abrogato dalla legge di bilancio 2023 a decorrere dal 2024. Osserva inoltre che il nuovo sistema informativo prevede, rispetto a quello precedente, anche una piattaforma dedicata ai beneficiari, con l'offerta di ulteriori servizi, per i quali potrebbero essere necessarie ulteriori risorse. Andrebbe infine chiarito se la realizzazione del sistema informativo da parte dell'Inps possa comportare ulteriori oneri, considerato che il sistema precedente prevedeva lo stanziamento a favore del Ministero del lavoro, cui spettava la realizzazione.

In relazione all'articolo 7, occorre avere conferma che agli ulteriori controlli previsti, con particolare riguardo al contrasto al lavoro irregolare, si possa far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 12, che istituisce il Supporto per la formazione e il lavoro, andrebbero confermate le stime, indicate dalla relazione tecnica, della platea dei beneficiari considerata nella sua distribuzione, secondo quanto evidenziato dal Servizio del bilancio. Con riguardo invece all'esonero contributivo di cui al comma 10, chiede chiarimenti sulle stime riportate nella relazione tecnica, con specifico riferimento al cospicuo decremento delle assunzioni stimato a partire dal 2025, che non appare di immediata comprensione, anche perché non sembra escluso che i beneficiari dei servizi del Supporto possano usufruire più volte del suddetto esonero.

Per quanto riguarda l'articolo 13, occorre chiarire se le maggiori entrate utilizzate a copertura, di cui alla lettera c) del comma 14, siano riferibili non soltanto all'articolo 10, come indicato nel testo, ma anche all'articolo 12, nella parte in cui estende l'applicazione dell'esonero contributivo, di cui all'articolo 10, alle assunzioni dei soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro. In ordine poi alla facoltà, di cui al comma 11, di rimodulare, in caso di esaurimento delle risorse, l'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi, evidenzia che ciò comporterebbe la possibilità di una diversa allocazione delle risorse con decreto interministeriale, costituendo di fatto una autorizzazione di spesa non soggetta al controllo del Parlamento in caso di successive modifiche.

Riguardo all'articolo 14, si osserva che la lettera a) del comma 1 estende i casi in cui sussiste l'obbligo di nominare il medico competente al di là di quelli previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Poiché la norma è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, andrebbe confermata l'assenza di effetti onerosi derivanti da tali nomine aggiuntive.

Relativamente all'articolo 16, andrebbe chiarito se l'ampliamento delle attività di vigilanza da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro alla Regione siciliana e alle province di Trento e Bolzano, finora escluse, possa determinare un aumento del fabbisogno di personale per il funzio-

namento dell'ente, considerato che detto personale verrebbe dedicato da altri territori o funzioni.

Per quanto concerne l'articolo 17, comma 4, è previsto che le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'organico e dell'autonomia, individuino i docenti coordinatori di progettazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Nella relazione tecnica non si associano effetti finanziari negativi, in quanto detti coordinatori saranno remunerati nell'ambito del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. A tale riguardo, andrebbe chiarito se tale obbligo possa essere assolto con le risorse assegnate ogni anno alle singole scuole a valere sul Fondo citato, anche in considerazione della modulabilità delle iniziative intraprese dalle scuole con le risorse in questione.

In merito all'articolo 18, chiede conferma delle stime riportate nella relazione tecnica e, in particolare, occorre avere chiarimenti sia in merito alla retribuzione annua utilizzata come base di calcolo, che appare leggermente sottostimata, secondo quanto rilevato dal Servizio del bilancio, sia per la stima del 15 per cento di spesa per prestazioni connesse a rendite ai fini della quantificazione degli oneri a decorrere dal 2025. Inoltre andrebbe chiarito se l'assolvimento degli ulteriori obblighi assicurativi da parte dei soggetti privati possa determinare effetti finanziari indiretti quali minori entrate per maggiori deduzioni dal reddito di impresa.

In relazione all'articolo 22, concernente la maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale, considerato che l'autorizzazione di spesa riconosce un beneficio permanente, il Governo dovrebbe assicurare, anche in via prospettica, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non pregiudichi l'erogazione dei benefici pensionistici previsti in favore dei lavoratori precoci. Inoltre, al comma 3 si valuti di sopprimere, dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2029 », le seguenti: « si provvede ai sensi dell'articolo ».

L'articolo 23, in materia di sanzioni amministrative, al comma 1 prevede, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali fino a 10.000 euro, la riduzione delle sanzioni, che passano da 10.000 a 50.000 euro a una misura da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso. Occorre valutare se sia prudentiale l'impostazione della relazione tecnica che non associa a tale disposizione effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate, sia per il volume, circa 1.035.000 sanzioni, per un importo medio omesso di 465 euro, sia per la riduzione dell'effetto di deterrenza. Anche in relazione al comma 2, occorre valutare se la deroga disposta, che impone di effettuare la notifica e quindi implicitamente anche l'accertamento entro il secondo anno successivo, mentre attualmente sono previsti cinque anni per l'accertamento e poi novanta giorni per la notifica, decorrenti dall'accertamento, non sia foriera di determinare minori entrate.

Per quanto riguarda l'articolo 25, in materia di rimodulazioni delle cessazioni dei rapporti di lavoro per i contratti di espansione di gruppo, stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, occorre valu-

tare l'opportunità di inserire dopo le parole: « complessivo » e « numero » la parola: « annuo » al fine di assicurare che tali limiti siano riferiti ad ogni singola annualità, non prevedendo quindi traslazioni di stanziamenti da un anno all'altro, circostanza che richiederebbe una autonoma copertura per gli anni con oneri accresciuti.

Per quanto concerne l'articolo 27, in materia di incentivi all'occupazione giovanile, il Governo dovrebbe assicurare che l'Inps sia in grado di fornire entro cinque giorni specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di risorse per l'accesso all'incentivo, in quanto proprio tale meccanismo assicura che sarà rispettato il limite di spesa. Il Governo dovrebbe fornire inoltre chiarimenti in relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 5, che appare ampiamente sovrabbondante rispetto alla stima degli oneri in relazione al 2023, mentre risulta assente rispetto ai 9,9 milioni di euro di oneri emergenti nel 2026.

In merito all'articolo 28, che dispone incentivi per le persone con disabilità, osserva che il termine del 31 marzo 2024 per l'emanazione del decreto attuativo, appare suscettibile di determinare problemi contabili legati alla sfasatura temporale fra la disponibilità delle risorse, ossia la copertura, e l'erogazione del contributo, vale a dire l'onere. Evidenzia inoltre che il rinvio integrale, recato dal comma 2, a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione, fra l'altro, dell'ammontare del contributo agli enti interessati, oltre a non risultare in linea con le prerogative parlamentari in materia di allocazione delle risorse, preclude la possibilità di effettuare qualsiasi stima della congruità delle risorse stanziare.

Per quanto riguarda le risorse di cui si dispone l'utilizzo a fini di copertura, relative al « Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità », istituito dall'articolo 104, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, con una dotazione limitata al 2020, in merito alla perdurante sussistenza in bilancio di una quota di tali risorse dopo tre esercizi finanziari, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in termini di compatibilità con la normativa contabile. Quanto agli effetti sui saldi, segnala altresì che il fondo utilizzato per la copertura su cassa e indebitamento è di conto capitale, mentre la spesa da sostenere risulta di natura corrente.

L'articolo 31, che interviene sul completamento dell'attività liquidatoria Alitalia, estende fino al completamento dell'attività liquidatoria e non più fino al 31 dicembre 2023 il periodo nel quale i proventi della vendita dei beni di Alitalia vengono « nettizzati » di una serie di costi per essere quindi destinati in prededuzione al soddisfacimento dei crediti dello Stato. Tale circostanza appare suscettibile di incidere negativamente sull'*an* e sul *quantum* del rimborso dei numerosi prestiti statali erogati ad Alitalia. Pur tenendo conto che la norma in esame è suscettibile di incidere su entrate che, se pur previste a legislazione vigente, non risultano scontate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, occorre valutare gli eventuali effetti di depauperamento patrimoniale per lo Stato.

In relazione all'articolo 34, che modifica la disciplina dei contributi, sotto forma di crediti d'imposta, per il settore dell'autotrasporto, in relazione al comma 1, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in quanto le risorse ivi richiamate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, erano già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022. Infatti, posto che tale stanziamento, avente natura di spesa corrente, è riferito all'anno 2022, le risorse in questione, per la parte non utilizzata nel 2022 per l'attribuzione di crediti d'imposta, dovrebbero costituire economie di bilancio.

L'articolo 37 reca disposizioni che ampliano la possibilità di utilizzo per prestazioni occasionali nel settore turistico e termale dei c.d. *voucher*. Al riguardo segnala, come riportato dalla relazione tecnica contenuta nella legge di bilancio 2023, che solo qualora le modifiche in senso espansivo dell'utilizzo dei *voucher* comportino un aumento della domanda di lavoro, potrebbero non determinarsi effetti finanziari negativi e si registrerebbe semplicemente un minor utilizzo di contratti di altra natura. Nel caso invece in cui non si verifichi un incremento della domanda di lavoro, si realizzerebbe un effetto di spiazzamento rispetto ad altre tipologie contrattuali, come ad esempio contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro stagionale. Tenendo conto delle maggiori agevolazioni connesse ai contratti di prestazioni occasionali, si determinerebbe un minor gettito contributivo e fiscale, rispetto al quale potrebbero essere considerati eventuali risparmi di spesa riferiti a prestazioni sociali per sostegno al reddito, per tali lavoratori. Appare pertanto necessario acquisire dal Governo maggiori approfondimenti in ordine a tali effetti finanziari, anche sulla base delle pregresse risultanze emerse nell'utilizzo dei *voucher*, al fine di poter garantire l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

Per quanto concerne l'articolo 39, in materia di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, si osserva che appare leggermente sovrastimata la quota dell'onere complessivo che slitta al 2024, con effetto inverso e quantitativamente corrispondente per il corrente anno. Sul tale punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 40, concernente misure fiscali per il *welfare* aziendale, va osservato che gli oneri associati all'articolo in esame non risultano confrontabili con la stima degli oneri relativa al precedente intervento di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, che era riferito a tutti i dipendenti e non soltanto a quelli con figli, appare pertanto necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi di valutazione al fine di verificare la prudenzialità della quantificazione effettuata. Il Governo dovrebbe inoltre chiarire se nella stima dell'onere si è tenuto conto del possibile effetto incentivante al ricorso ai compensi in natura, esenti fiscalmente fino a 3.000 euro, in luogo della retribuzione monetaria. Segnala infine che la relazione tecnica non considera effetti relativi al gettito contributivo, e pertanto occorre valutare l'esigenza di

specificare in norma che l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei *benefit* in esame non rileva ai fini contributivi.

Per quanto riguarda l'articolo 44, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti ed elementi di dettaglio in merito alla quantificazione degli interessi correlati all'emissione aggiuntiva di debito pubblico per gli anni 2023 e 2024, al fine di valutarne la prudenzialità. In relazione alla quantificazione del gettito atteso relativo all'incremento dallo 0,5 allo 0,6 per cento dell'imposta sulle riserve matematiche, rami vita, a carico dei soggetti che esercitano attività assicurativa, di cui al comma 2, pur rilevando che la stima della relazione tecnica risulta coerente con quella riportata nell'ultima legge di bilancio, va ribadita la necessità, ai fini della verifica della quantificazione, che siano esplicitati i dati riguardanti l'operatività del meccanismo di «cap» e l'incidenza dello stesso rispetto al maggiore gettito stimato, e che siano forniti maggiori elementi informativi, con particolare riguardo all'andamento atteso delle riserve matematiche e al volume dei crediti di imposta non fruiti. Va poi osservato che il comma 2 prevede l'applicazione dell'incremento dell'imposta per tutto il 2023, in deroga allo Statuto del contribuente: appare opportuno, al riguardo, avere chiarimenti da parte del Governo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 53.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti sui profili finanziari evidenziati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa della relazione tecnica richiesta.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo in ordine agli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. – Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. – Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa della relazione tecnica richiesta.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 17 maggio 2023

Plenaria

35^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In merito all'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di competenza della 7^a Commissione, anche con riferimento al servizio ChatGPT, il PRESIDENTE propone di fissare a lunedì 22 maggio il termine entro cui far pervenire eventuali richieste di audizione da parte dei Gruppi, al fine di integrare il programma definito dal relatore, condiviso dalla Commissione e già autorizzato dalla Presidenza del Senato.

La Commissione concorda.

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 138

Il PRESIDENTE comunica che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svoltosi ieri ha preso avvio il ciclo di audizioni sull'affare assegnato n. 138 (Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*). Comunica altresì che la documentazione acquisita in tale sede sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà eventualmente trasmessa nel corso delle ulteriori audizioni sul medesimo affare assegnato.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore MELCHIORRE (*Fdl*) sul disegno di legge in titolo per quanto concerne i profili di interesse della Commissione.

Segnala, in primo luogo, che i commi 1 e 2 dell'articolo 17 istituiscono un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per il 2023 e, a decorrere dal 2024, a 2 milioni di euro annui. Il comma 3 provvede alla copertura di tali oneri.

Dà, quindi, conto dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 17, i quali integrano con ulteriori disposizioni la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), contenuta nei commi da 784 a 787 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018).

Il comma 4 – specifica il Relatore – stabilisce il principio per cui la progettazione dei PCTO deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. A tal fine, si impone alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione (nuovo comma 784-*bis*).

È demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione delle modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei PCTO (nuovo comma 784-*ter*).

Sempre in relazione al comma 4, precisa che esso prevede l'integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte delle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza con un'apposita sezione con l'indicazione delle misure specifiche di prevenzione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare per gli studenti nei PCTO (nuovo comma 784-*quater*).

Con riferimento al comma 5, evidenzia che, mediante novelle all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, si stabilisce che la sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro, consenta la condivisione di ulteriori informazioni, oltre quelle già previste, relativamente a ciascuna impresa iscritta.

Inoltre, il comma 5 dispone che il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata « Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento », devono assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO.

Passa poi ad illustrare l'articolo 18, il quale prevede, in via transitoria, con riferimento all'anno scolastico 2023/24 e all'anno accademico 2023/24, un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione, ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale.

In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal comma 2 – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento.

Ricorda, al riguardo, che la norma vigente a regime comprende invece nell'ambito dell'assicurazione, con riferimento ai summenzionati settori dell'istruzione e della formazione, esclusivamente gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro.

Fa menzione dell'articolo 21, il quale consente che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) o al supporto tecnico e operativo per l'attuazione delle componenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 29, il quale modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del Terzo settore, introducendo una possibilità di deroga alla suddetta disciplina per il caso di comprovate esigenze di acquisizione di specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale relative ad almeno uno dei seguenti ambiti: formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; interventi e prestazioni sanitarie.

Segnala l'articolo 38 del decreto-legge, recante novelle alla legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017) in materia di trattamento giuridico ed economico degli *ex* lettori di lingua straniera. In esso si prevedono modifiche di natura sia procedurale sia sanzionatoria a carico degli Ate nei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli *ex* lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 avviata nei confronti dell'Italia.

Accenna, infine, all'articolo 42, che istituisce un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative in favore dei minori.

Il Fondo è destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, intese al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri svolgenti attività educative e ricreative.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario MAZZI si esprime in senso conforme.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), pur riconoscendo che il decreto-legge reca alcuni contenuti condivisibili, fra cui l'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione, esprime l'orientamento contrario del proprio Gruppo. Dichiaro, in particolare, di non condividere le scelte di sopprimere il reddito di cittadinanza e di affrontare il tema della precarietà demandando alle parti le decisioni relative ai contratti a tempo determinato, trascurando la circostanza che le parti non si trovano mai in posizione paritaria.

Anche il senatore PIRONDINI (*M5S*) manifesta la contrarietà del proprio Gruppo sul provvedimento in titolo, rilevando che temi importanti vengono affrontati in modo superficiale e con risorse non adeguate rispetto alle reali esigenze delle persone in difficoltà, nonché alla situazione di incertezza e instabilità che caratterizza il percorso lavorativo. Contesta, nello specifico, la decisione di ridurre 550 a 350 euro la somma resa disponibile per nucleo familiare.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il Presidente pone ai voti il parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(551) Liliana SEGRE e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 3 maggio l'Assemblea ha deliberato l'adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento e che il disegno di legge in titolo risulta pertanto calendarizzato in Aula per la corrente settimana.

Ricorda inoltre che sul provvedimento in esame si è espressa la Commissione affari costituzionali, con un parere non ostativo con osservazioni, che sono state recepite dal Relatore con propri emendamenti. La Commissione bilancio non si è invece ancora espressa e pertanto non si potrà procedere alle votazioni nell'odierna seduta.

Informa infine che il relatore Verducci ha presentato un ulteriore ordine del giorno, pubblicato in allegato.

Il relatore VERDUCCI (*PD-IDP*) illustra l'ordine del giorno G/551/2/7 volto ad impegnare il Governo affinché anche i luoghi legati alla figura dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani, noto per aver indagato sulle circostanze dell'assassinio di Giacomo Matteotti, siano adeguatamente considerati nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Esprime indi parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.4, 2.3 e 3.1, favorevole, a condizione che siano riformulati, sugli emendamenti 2.5 e 2.6, mentre invita ad approvare i restanti emendamenti da lui sottoscritti.

Il sottosegretario MAZZI accoglie l'ordine del giorno n. G/551/1/7 e invita il Relatore a riformulare l'ordine del giorno n. G/551/2/7, sì da impegnare il Governo a valutare l'opportunità che i luoghi legati alla figura dell'onorevole Modigliani siano considerati nell'ambito delle iniziative celebrative.

Il relatore VERDUCCI (*PD-IDP*) riformula l'ordine del giorno n. G/551/2/7 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario MAZZI accoglie l'ordine del giorno testé riformulato ed esprime parere conforme al Relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 551**G/551/2/7 (testo 2)**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 551, recante « Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti »,

stante l'assoluta preminenza della figura del legale di parte civile di Velia Matteotti, onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani, nella vicenda che indagò sulle circostanze in cui Matteotti fu ucciso e quelle per le quali il processo ai suoi assassini fu inquinato dal depistaggio perpetrato dal fascismo,

vista la stipula, il 6 luglio 2022, della Convenzione quadro di cooperazione tra le fondazioni Modigliani e Matteotti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che i luoghi della presenza, della formazione intellettuale e dell'attività politica e professionale di Giuseppe Emanuele Modigliani – soprattutto quando, come è il caso di Livorno, coincidano con eventi importanti dell'attività politica di Giacomo Matteotti – siano adeguatamente considerati ai fini del sostegno e del finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

G/551/2/7

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 551, recante « Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti »,

stante l'assoluta preminenza della figura del legale di parte civile di Velia Matteotti, onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani, nella vicenda che indagò sulle circostanze in cui Matteotti fu ucciso e quelle per le quali il processo ai suoi assassini fu inquinato dal depistaggio perpetrato dal fascismo,

vista la stipula, il 6 luglio 2022, della Convenzione quadro di cooperazione tra le fondazioni Modigliani e Matteotti,

impegna il Governo:

affinché i luoghi della presenza, della formazione intellettuale e dell'attività politica e professionale di Giuseppe Emanuele Modigliani – soprattutto quando, come è il caso di Livorno, coincidano con eventi importanti dell'attività politica di Giacomo Matteotti – siano adeguatamente considerati ai fini del sostegno e del finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Plenaria**36^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

indi del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (n. 40)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

La presidente relatrice Giulia COSENZA (*FdI*) informa che il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso i pareri della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sullo schema di decreto all'esame della Commissione.

Illustra, indi, uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento in merito alla decisione della Commissione di acquisire i suddetti pareri, richiama l'attenzione sulla rilevanza del provvedimento in esame, inteso a rafforzare l'autonomia didattica degli atenei, anche mediante l'introduzione di disposizioni innovative concernenti i regolamenti didattici.

Dichiara, quindi, il voto di astensione a nome del proprio Gruppo, principalmente in ragione di due profili critici rilevabili nello schema in titolo. Una prima criticità risiede, a suo giudizio, nei limiti posti ai margini di flessibilità dei regolamenti didattici di ateneo dalla fissazione delle soglie dei crediti riservati, individuate nel 40 per cento dei crediti neces-

sari per conseguire il titolo di studio per i corsi di laurea triennale e nel 30 per cento per i corsi di laurea magistrale.

Evidenzia, inoltre, che l'assenza di idonee risorse in favore degli atenei a sostegno delle misure che si intendono introdurre rischia di approfondire il divario territoriale tra le università del Nord e quelle del Centro-Sud, a svantaggio del Mezzogiorno.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone di sospendere la seduta sino alle ore 14,40 al fine di attendere che la Commissione bilancio concluda l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 551 (Celebrazioni del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti).

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 14,55.

IN SEDE REDIGENTE

(551) Liliana SEGRE e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che anche la Commissione bilancio si è espressa sul disegno di legge in titolo con un parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Informa, altresì, che il relatore ha presentato gli emendamenti 4.1000 e 5.100, diretti a recepire il predetto parere, e riformulato l'emendamento 3.100 in un nuovo testo, al fine di recepire il contenuto dell'emendamento 3.1, che altrimenti sarebbe risultato precluso proprio dall'eventuale approvazione dell'emendamento 3.100. Segnala, infine, che la senatrice Aloisio ha riformulato l'emendamento 2.5 in un nuovo testo, volto a recepire le richieste di riformulazione avanzate dal relatore e dal Governo, con riguardo a tale emendamento e all'emendamento 2.6, che è conseguentemente ritirato. I nuovi testi sono pubblicati in allegato.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, sono approvati, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 2.5 (testo 2), 2.1, 2.100, 2.4, 2.2 (testo 2), con conseguente assorbimento dell'emendamento 2.3.

Con successive votazioni, la Commissione approva l'emendamento 3.100 (testo 2), con conseguente assorbimento dell'emendamento 3.1, nonché l'emendamento 3.2.

La Commissione accoglie, indi, gli emendamenti 4.1 e 4.1000, con conseguente preclusione dell'emendamento 4.100, nonché gli emendamenti 5.100, con conseguente assorbimento dell'emendamento 5.1, e 6.1.

Il PRESIDENTE avverte che si sono concluse le votazioni degli emendamenti e che gli emendamenti accolti saranno prontamente trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Su richiesta del senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), il PRESIDENTE pone ai voti, con distinte votazioni, gli ordini del giorno G/551/1/7 e G/551/2/7 (testo 2), già accolti dal Governo, che la Commissione approva all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà al voto sugli articoli e sul mandato al relatore non appena giungeranno i pareri delle richiamate Commissioni. Si dichiara a tal fine disponibile a convocare una seduta antimeridiana nella giornata di domani, fermo restando quella già prevista per le ore 13,30.

La senatrice BUCALO (*FdI*) chiede che la Commissione non si riunisca nella giornata di domani, tenuto conto degli impegni politici che molti senatori hanno nei rispettivi territori in relazione alle elezioni amministrative.

Il PRESIDENTE, accedendo alla richiesta della senatrice Bucalo, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, prima dell'inizio della seduta dell'Aula, al fine di concludere l'esame del provvedimento in titolo, qualora siano pervenuti i pareri sugli emendamenti approvati da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) rivolge un sentito ringraziamento ai rappresentanti del Governo intervenuti, e in particolare al sottosegretario per la cultura Mazzi e al sottosegretario per l'economia e le finanze Freni per aver presidiato i lavori parlamentari, rispettivamente, presso la Commissione cultura e la Commissione bilancio. Chiede, infine, alla Presidenza di porre in essere le opportune verifiche affinché il provvedimento, una volta concluso l'esame in Commissione, giunga in Aula nella seduta prevista per martedì prossimo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 18 maggio, alle ore 13,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 40

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che le modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 sono finalizzate a consentire l'adeguamento degli ordinamenti dei corsi di studio universitari agli obiettivi del PNRR, segnatamente al rafforzamento dell'interdisciplinarietà e alla maggiore flessibilità dell'offerta formativa universitaria, in relazione alla Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 (« Riforma delle classi di laurea »);

tenuto conto che l'obiettivo di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, orientato a fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale, è perseguito con modificazioni di rilievo, tra le quali l'adeguamento delle disposizioni regolamentari alle nuove categorie di lauree e di lauree magistrali professionalizzanti o abilitanti all'esercizio delle professioni, introdotte con la legge 8 novembre 2021, n. 163, con la espressa specificazione che esse « hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili »;

valutata positivamente l'intenzione di garantire una più ampia flessibilità nella costruzione del percorso formativo individuale, riconoscendo allo studente, in sede di regolamento didattico, la possibilità di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione;

preso atto che in data odierna è stata trasmessa dal Ministero dell'università e della ricerca l'ulteriore documentazione richiesta dalla Commissione lo scorso 27 aprile al fine di acquisire l'orientamento della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonché del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) sull'atto in esame, tenuto conto che tali organi si erano espressi solo in relazione ad una prima versione dello schema di decreto in titolo;

preso altresì atto che in tale documentazione è presente anche il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), che non era stato esplicitamente richiesto dalla Commissione in quanto tale organo si era

già espresso sulla seconda versione dello schema, poi trasmessa al Consiglio di Stato;

tenuto conto della documentazione da ultimo trasmessa;

rilevato che all'articolo 10, commi 2-*bis* e 4-*bis*, è presente il richiamo alla legge n. 341 del 1991, evidentemente da intendersi riferito alla legge n. 341 del 1990,

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 551**Art. 2.****2.5 (testo 2)**

ALOISIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo la parola: « finanziamento » inserire le seguenti: « , anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale, » e dopo le parole: « in collaborazione con » inserire le seguenti: « enti locali, »;*

b) *alla lettera a), dopo le parole: « iniziative già in corso, », inserire le seguenti: « mostre, conferenze, seminari, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali dedicati, intitolazione di strade o piazze, ».*

Art. 3.**3.100 (testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: « La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero della cultura, provvede, con proprio decreto » con le seguenti: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'istruzione e del merito, provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ».

Art. 4.**4.1000**

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Art. 5.**5.100**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati. Gli atti di donazione e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 17 maggio 2023

Plenaria

39^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FAZZONE

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica (n. 44)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Procede l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, con un'osservazione volta a prevedere un rafforzamento delle campagne informative, come preannunciato nella seduta di ieri.

Informa inoltre la Commissione che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha depositato uno schema di parere alternativo pubblicato in allegato.

Il senatore TREVISI (*M5S*), nell'illustrare lo schema di parere alternativo, pone l'accento sull'obiettivo difficoltà di effettuare una comparazione tra le offerte proposte dai fornitori di energia elettrica, stanti le numerose voci che concorrono alla determinazione del prezzo finale.

In ragione di ciò, appare senz'altro opportuno, a suo avviso, elaborare un indicatore idoneo a riassumere il costo effettivo per kilowattora,

al fine di consentire all'utente finale di poter valutare in concreto la convenienza delle varie offerte.

La misura, peraltro, appare quanto mai opportuna, in quanto il contesto risulta connotato da poca trasparenza e da una politica di *marketing* (tramite *call-center*) particolarmente aggressiva, che potrebbe risultare fuorviante soprattutto per i soggetti più vulnerabili, come ad esempio le persone anziane.

Stante quanto precede, appare pertanto quanto mai necessario prevedere sia un mercato di ultima istanza per chi ha difficoltà ad orientarsi nel libero mercato, sia un indicatore idoneo a fornire al cliente un riassunto dei costi effettivi delle offerte.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice SIRONI (*M5S*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Trevisi in sede di illustrazione, osserva che lo schema di parere del relatore prende correttamente in considerazione la necessità di potenziare le campagne informative, ma andrebbe integrato con il chiarimento che in tali campagne dovrebbe anche essere segnalata ai consumatori la possibilità di partecipare alle comunità energetiche rinnovabili, in quanto i clienti finali potrebbero non essere a conoscenza di tale opzione.

Osserva inoltre che lo schema di parere proposto dal relatore non recepisce altri importanti temi emersi nel corso delle audizioni, che sono invece stati inseriti nello schema di parere alternativo presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Preannuncia pertanto, a nome della propria parte politica, il voto contrario.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) osserva che l'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno presenta un approccio ragionato e prudentiale ad una problematica particolarmente complessa, connotata da esigenze che spaziano dalla necessità di rivedere l'eccessiva ampiezza dell'albo dei venditori (con il rischio che le forniture siano affidate a soggetti inadeguati), alla disciplina delle cosiddette *multi-utility*.

Nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sullo schema di parere del Presidente relatore, auspica al contempo che si possa pervenire al varo di uno specifico atto di indirizzo per sensibilizzare il Governo sulla necessità di prevedere opportune misure di garanzia e di trasparenza a tutela dei consumatori, anche al fine di accrescerne la fiducia nel mercato libero.

Il presidente FAZZONE osserva che la proposta della senatrice Fregolent è sicuramente meritevole di attenzione e invita tutti i colleghi ad individuare la sede più idonea nella quale l'atto di indirizzo possa essere espresso.

Ad avviso del senatore BASSO (*PD-IDP*) lo schema di parere predisposto dal Presidente tratta opportunamente la problematica di fornire, in un contesto di libero mercato nel settore dell'energia, un'efficace tutela ai consumatori, senza con questo rinnegare la positiva *ratio* sottesa alle liberalizzazioni sino ad ora effettuate.

Nel preannunciare, pertanto, il voto di astensione del proprio Gruppo, esprime altresì avviso tendenzialmente favorevole sull'impostazione generale contenuta nello schema di parere, che individua come nodale il punto dell'informazione e della trasparenza, ponendo altresì l'accento sull'opportunità di fornire al consumatore tutte le necessarie garanzie, non solo in relazione alla stipula del contratto ma anche in relazione all'assistenza post-vendita. Risulta infatti opportuno impedire una totale deregolamentazione del mercato dell'energia, anche ragionando su regolamenti specifici.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sullo schema di parere illustrato dal Presidente, osserva che i rilievi formulati dalla senatrice Fregolent sono comunque da valutare positivamente ed andrebbero pertanto tenuti nel debito conto.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), preso atto delle risultanze del dibattito, presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato, contenente un riferimento al tema della partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili sollevato dalla senatrice Sironi.

La senatrice SIRONI (*M5S*), pur esprimendo apprezzamento per la riformulazione operata dal Presidente, osserva che la nuova proposta di parere non recepisce, comunque, ulteriori tematiche ritenute imprescindibili dalla propria parte politica.

Conferma pertanto, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazione da lui formulato in qualità di relatore, che viene approvato.

Risulta pertanto precluso lo schema di parere alternativo presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore ROSA (*FdI*), soffermandosi sui profili di competenza della 8^a Commissione e segnalando, in primo luogo, l'ar-

articolo 20, che – stante il superamento del limite di spesa previsto per il cosiddetto *bonus* trasporti nel 2022 – autorizza l'impiego delle risorse del fondo destinato alla medesima finalità per il 2023, nel limite di 2.730.660,28 euro, anche per le richieste di rimborso presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente all'anno 2022, oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Di interesse appare anche l'articolo 31 recante una serie di disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia. In particolare, esso detta disposizioni in materia di cessazione dell'esercizio dell'impresa e prevede che, a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa di Alitalia e Alitalia *Cityliner*, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi – al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria – sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

L'articolo 34 modifica quindi la disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone, destinando gli 85 milioni previsti dall'articolo 14 del decreto-legge « Aiuti *ter* » al riconoscimento di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito. Le imprese che effettuino ugualmente attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono interessate da tale misura non più in maniera diretta, bensì in via residuale e solo fino al 12 per cento della spesa sostenuta. Con riferimento a tale ultima categoria di autotrasportatori, ferma restando la destinazione di 200 milioni di euro prevista nell'ultima legge di bilancio, è ulteriormente specificato che il relativo contributo è riconosciuto nel limite massimo del 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio. Il successivo articolo 35 esonera invece le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, iscritte nell'apposito Albo nazionale, dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2023, conseguentemente autorizzando la spesa di 1,4 milioni di euro.

Da ultimo, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari, l'articolo 36 consente che – con riferimento alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro

internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato – si possa derogare, per tre mesi e mediante accordi collettivi nazionali stipulati con i sindacati più rappresentativi, ai limiti di navigazione e carico e scarico di cui al decreto-legge n. 457 del 1997. Pertanto, i traghetti non europei potranno svolgere servizio di cabotaggio anche nell'ambito riservato alle navi comunitarie e con personale extra UE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAZZONE informa la Commissione che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è stato approvato dalla Camera dei deputati nella serata di ieri, ma non risulta essere stato ancora trasmesso al Senato.

Come convenuto nella seduta di ieri, propone dunque di convocare una ulteriore seduta per oggi, mercoledì 17 maggio, alle ore 18, per l'avvio dell'esame del predetto provvedimento, ove trasmesso e assegnato in tempo utile.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta della Commissione oggi, mercoledì 17 maggio 2023, alle ore 18.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 44

L'8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica (n. 44),

premesso che:

lo schema di decreto ministeriale in titolo non fornisce ulteriori e aggiuntive disposizioni in relazione alle azioni informative volte a promuovere l'ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti finali, avendo il Governo ritenuto che il decreto ministeriale 31 dicembre 2020 e il decreto ministeriale 31 agosto 2022 già contengano ampie previsioni di carattere generale, tuttora vigenti e che trovano espressa applicazione con riferimento ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale;

tuttavia, come rilevato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere allegato allo schema di decreto, l'elemento informativo appare cruciale, soprattutto nei confronti della clientela domestica, per traghettare efficacemente le fasi relative al definitivo superamento del regime di maggior tutela nel prossimo futuro,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere ulteriori campagne informative rivolte ai clienti domestici.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL-
L'ATTO DEL GOVERNO N. 44**

L'8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica (n. 44),

premesso che:

lo schema di decreto ministeriale in titolo non fornisce ulteriori e aggiuntive disposizioni in relazione alle azioni informative volte a promuovere l'ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti finali, avendo il Governo ritenuto che il decreto ministeriale 31 dicembre 2020 e il decreto ministeriale 31 agosto 2022 già contengano ampie previsioni di carattere generale, tuttora vigenti e che trovano espressa applicazione con riferimento ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale;

tuttavia, come rilevato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere allegato allo schema di decreto, l'elemento informativo appare cruciale, soprattutto nei confronti della clientela domestica, per traghettare efficacemente le fasi relative al definitivo superamento del regime di maggior tutela nel prossimo futuro,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere ulteriori campagne informative rivolte ai clienti domestici, che segnalino anche la possibilità di partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
TREVISI, DI GIROLAMO E SIRONI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 44**

La Commissione 8^a,

esaminato, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica (Atto del Governo n. 44);

premesso che:

all'articolo 1, sono specificate la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento ossia la definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis*, della legge n. 124/2017, circa i criteri e le modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, secondo quanto previsto all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge, nonché opportuni criteri per il passaggio al mercato dei clienti domestici non vulnerabili serviti in maggior tutela che non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore;

per i clienti domestici vulnerabili si conferma, secondo la normativa vigente, che continua ad applicarsi transitoriamente il servizio di maggior tutela fino alla adozione delle misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2021, individuandone una durata massima nel termine del 10 aprile 2027 quale data nella quale il STG (servizio a tutele gradual) diviene disponibile quale servizio di ultima istanza per la generalità della clientela;

all'articolo 2 sono introdotte disposizioni per assicurare, entro il 10 gennaio 2024, l'identificazione dei fornitori ai clienti domestici non vulnerabili che non avessero operato la scelta verso un operatore di mercato, fornendo criteri per la disciplina del servizio a tutele gradual;

il fornitore del STG è selezionato tramite procedure d'asta per aree territoriali svolte dall'Acquirente unico. È precisato che l'individuazione delle aree deve essere orientata alla più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e che la durata del servizio definita non è superiore a quattro anni e in modo da conseguire il massimo vantaggio per i consumatori;

è prevista inoltre, al fine di garantire concorrenzialità nel mercato, la fissazione di una soglia massima di tali aree aggiudicabili ad un singolo operatore pari al 35 per cento del numero totale, da applicare sull'intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo;

si chiarisce, all'articolo 3, che a decorrere dal 1° aprile 2027, il STG assolve esclusivamente le funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese, alle microimprese, ai clienti domestici che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica. Si estende il meccanismo di *opt out* alle piccole imprese di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, prevedendo esplicitamente che, in esito ad un'ulteriore procedura di selezione del STG, l' esercente il servizio a tutele gradualı uscente al termine di detto secondo periodo di assegnazione del STG, con adeguato anticipo e secondo le modalità e i termini definiti dall'ARERA, informi il cliente finale della scadenza dell'erogazione del servizio a tutele gradualı, della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, al 31 marzo 2027, il cliente abbia contezza che il mercato elettrico si è evoluto con modelli innovativi e nuove forme di configurazioni come le comunità energetiche rinnovabili in cui i membri esercitano il ruolo di autoconsumatori individuali e collettivi con la possibilità di condivisione dell'energia autoprodotta, con vantaggi in termini di riduzione dei costi per la fornitura dell'energia in particolare per i cd. vulnerabili;

considerato che:

nel corso dell'esame in commissione è emersa non solo da parte delle Associazioni dei Consumatori, la necessità di rendere il più possibile consapevole il consumatore in quanto soggetto consapevole e di orientarsi per scegliere liberamente le diverse tipologie di contratti e mercati. Le campagne informative rivolte ai consumatori relative alla piena apertura dei mercati e alle nuove opportunità di autoconsumo individuale e collettivo attraverso le comunità energetiche rinnovabili aiuteranno a costruire la consapevolezza dei soggetti coinvolti e andrebbero pertanto tenute antecedentemente al periodo del passaggio tra un segmento di mercato e l'altro, anche per evitare quanto accaduto alle utenze delle microimprese che si sono ritrovate in servizi di fornitura non scelti consapevolmente;

considerato, in fine, che:

come rivelato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, la scelta di escludere dalle procedure di gara odierne i clienti domestici rientranti nella nozione di vulnerabilità, che continueranno ad essere serviti in maggior tutela, appare alquanto insidiosa, in quanto data la nozione estesa che il legislatore ha tracciato di utenza elettrica vulnerabile, coinvolgerebbe circa 4/5 milioni di persone e sarebbe sufficiente a compromettere il passaggio alla liberalizzazione del mercato elettrico *retail* in Italia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) avviare campagne di informazione in tempi congrui e con largo anticipo al fine di informare i clienti domestici vulnerabili appartenenti al

mercato di maggior tutela del passaggio al mercato libero e quindi a nuovi esercenti, individuando, tra le possibilità, anche quella di partecipare alle comunità energetiche rinnovabili;

b) in riferimento al comma 4, dell'articolo 2, e al comma 2, dell'articolo 3, deve essere esplicitato perentoriamente il termine « congruo anticipo »;

c) in riferimento all'articolo 2, comma 4 lettera *b)*, andrebbe precisato a chi viene conferita la possibilità di verificare che l'esercente scelga l'offerta più « favorevole » per l'utente e quali siano i parametri di valutazione;

d) in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, valutare l'opportunità di abbassare ulteriormente la soglia del 35 per cento;

e) valutare la possibilità di rendere compatibile la data del primo periodo di erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili di cui all'articolo 2 con quella prevista dall'articolo 3, fissata al 1° aprile 2027, a partire dal quale il servizio in questione assolverà solo alla funzione di ultima istanza;

f) valutare la possibilità di riconsiderare l'ammissione alle procedure di gara dei clienti domestici rientranti nella nozione di vulnerabilità al fine di non compromettere il passaggio alla liberalizzazione del mercato *retail* in Italia;

g) valutare l'opportunità di precisare, esplicitamente, che gli utenti vulnerabili abbiano diritto a richiedere la tariffa loro riservata in quanto vige un obbligo di offerta dei venditori a determinate condizioni e non un obbligo di fornitura;

h) valutare l'opportunità di avvalersi di una applicazione mobile che consenta agli utenti il monitoraggio giornaliero dei dati di consumo e di spesa relativi a tutte le forniture di luce e gas di cui si è titolari indipendentemente dal proprio fornitore di appartenenza.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 17 maggio 2023

Plenaria

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'impossibilità dell'interrogante a partecipare alla seduta per sopraggiunti motivi, l'interrogazione n. 3-00376 all'ordine del giorno è rinviata ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 (n. 39)

(Parere al Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIACOBBE (*PD-IDP*) presenta e illustra uno schema di parere, di tenore non ostativo con condizione, pubblicato in allegato, evidenziando che il comparto turistico è in decisa ripresa dopo la crisi pandemica, la quale ha comportato purtroppo la chiusura di numerose attività

turistiche, con ricadute anche sui livelli occupazionali. Ritiene dunque che occorranو nuove politiche volte ad affrontare i problemi strutturali che riducono la competitività del settore nel contesto internazionale; al riguardo, afferma che il Piano strategico non interviene in maniera esau- stiva.

Reputa infatti irrisolte, tra le altre, numerose questioni, tra cui la mancata attivazione di iniziative comuni a livello europeo, lo scarso co- ordinamento tra i diversi soggetti istituzionali, la realizzazione di un'ade- guata piattaforma nazionale, le misure di destagionalizzazione dell'offerta e la non sufficiente valorizzazione del potenziale turistico complessivo del Paese. A ciò aggiunge l'esigenza di ampliare l'afflusso turistico, a partire dai siti UNESCO fino ai borghi e alle aree interne, nell'ottica di rafforzare la mobilità turistica e la connettività delle diverse aree territo- riali.

Sollecita pertanto il consolidamento del ruolo strategico dei luoghi culturali e dei musei e il potenziamento degli investimenti nell'arte e nel- l'architettura contemporanee, nel quadro di un incremento del personale specializzato. Richiama poi le audizioni svolte, dalle quali è emersa una serie di suggerimenti a suo avviso condivisibili.

Si sofferma infine sul turismo delle radici quale ambito strategico per un'offerta turistica complessa e non limitata solo all'ambito culturale, date le potenzialità del turismo di ritorno.

Il relatore ANCOROTTI (*FdI*) presenta e illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sulle modi- fiche alle osservazioni di cui ai numeri 2, 5, 10 e 11.

Il presidente DE CARLO precisa che le modifiche apportate allo schema di parere enfatizzano il carattere trasversale di alcune compe- tenze, richiedendo dunque la condivisione con gli altri Ministri interes- sati.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ ringrazia la Commis- sione per l'approfondito lavoro, precisando di aver a sua volta seguito le audizioni svolte dal Parlamento. In proposito, si rallegra del riscontro po- sitivo che il Piano strategico ha riscosso da parte di molte associazioni e afferma che i rilievi avanzati rappresentano un patrimonio importante an- che per il Governo.

Con particolare riguardo alla richiesta di *tax free shopping* per il tu- rismo di alta gamma, si dichiara concorde in quanto occorre modificare la normativa concernente l'IVA, riportandola in linea con la media euro- pea.

Condivide altresì l'esigenza di dedicare particolare attenzione ai mo- delli per la certificazione di qualità, su cui assicura che il Dicastero è già al lavoro. Manifesta peraltro piena consapevolezza sull'opportunità di ar- monizzare il livello di normazione tra Stato e Regioni, nel rispetto delle reciproche competenze.

Rammaricandosi di non aver potuto rispondere all'interrogazione n. 3-00376, si sofferma poi sulla richiesta di riqualificazione degli immobili a vocazione turistica per il turismo accessibile alle persone con disabilità. In proposito, riferisce che il Dicastero ha stanziato risorse per sostenere le spese delle imprese turistiche correlate alla certificazione di accessibilità; ciò rappresenta a suo avviso un primo passo per l'inclusione, considerato che le persone con disabilità devono poter fruire di un'offerta qualificata.

Rende altresì noto che il Dicastero ha quasi concluso il lavoro preliminare per la stesura del disegno di legge in materia di guide turistiche, in modo da poterne discutere la settimana prossima in Consiglio dei ministri, considerato che la sua attuazione entro dicembre 2023 costituisce una misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Nel richiamare la grande pressione in tema di affitti brevi, fa presente di aver avviato tavoli con i sindaci delle città metropolitane e con le associazioni di categoria per la regolamentazione di tale segmento.

Avviandosi alla conclusione, si augura che sia stato colto l'approccio costruttivo del Piano strategico e precisa, in merito allo schema di parere alternativo illustrato dal senatore Giacobbe, che alcune misure sono in stato di avanzamento, tra le quali cita la piattaforma nazionale. Si riserva ad ogni modo di far pervenire in un secondo momento ulteriori precisazioni in merito.

Il presidente DE CARLO avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore. Ringrazia il Ministro per le informazioni rese e anche per aver atteso che la Commissione si esprimesse oltre il termine di scadenza, spirato il 14 maggio.

In dichiarazione di voto interviene la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), sottolineando preliminarmente che tanto il Piano strategico quanto lo schema di parere del relatore rispecchiano la complessità del tema. Domanda pertanto la disponibilità del Ministro a riferire nuovamente in Commissione circa l'attuazione vera del Piano, tanto più che esso copre un vasto panorama di interventi.

Pone indi l'accento sulla formazione, che rappresenta un settore in sofferenza, evidenziando la necessità tanto di aumentare le relative risorse, quanto di rivedere le regole del mercato del lavoro, considerate le peculiarità del settore turistico, caratterizzato, tra l'altro, da stagionalità e precariato. Occorre invece assicurare ai lavoratori prospettive di carriera e di avanzamento professionale.

Con riferimento alla mobilità e alla sostenibilità, domanda le ragioni per le quali nell'atto si enfatizza il ruolo degli scali minori, tenuto conto che si potrebbero potenziare le tratte ferroviarie con l'alta velocità e connettere ad esse i grandi scali. Puntualizza poi che, per assicurare la sostenibilità, non possono essere trascurati gli effetti del cambiamento climatico.

In ultima analisi, nel richiamare il tema degli affitti brevi, oggetto, domani, del *question time*, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore GIACOBBE (*PD-IDP*) ringrazia il Ministro per le precisazioni rese, ricordando che già nella scorsa Legislatura, nell'allora Commissione industria, si erano raggiunti punti di convergenza su alcune tematiche inerenti il turismo.

Nel riconoscere il rilievo del Piano strategico, assicura che il suo Gruppo ha esaminato il documento con spirito costruttivo, anche alla luce delle proposte del relatore. Non ritenendo tuttavia esaustive le osservazioni contenute nel nuovo schema di parere del relatore, invoca maggiore attenzione ad un comparto dal grande potenziale, puntando soprattutto alla destagionalizzazione e allo sviluppo dei piccoli centri, in modo da ottenere anche investimenti di ritorno.

Nel ribadire che il turismo di ritorno non può essere limitato ad un questione di carattere culturale, si riserva di valutare alle ulteriori precisazioni del Ministro e dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) rammenta di aver palesato alcuni dubbi in sede di illustrazione di uno schema di parere contrario, nella seduta di ieri, ritenendo il Piano strategico privo di coraggio. Del resto, precisa, la numerosità delle osservazioni contenute nel nuovo schema di parere del relatore conferma i predetti dubbi. Dichiara conseguentemente il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) esprime particolare apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Ministro rispetto alle esigenze della Commissione, la quale ha svolto un'analisi approfondita anche attraverso il ciclo di audizioni. Dà atto anche al relatore di aver recepito alcune istanze e focalizza l'attenzione sui temi della formazione, degli investimenti, della qualità, dell'inclusione, della digitalizzazione e del volontariato.

Si compiace inoltre che l'Esecutivo punti a far diventare l'Italia *leader* del settore turistico, sottolineando il rilievo della programmazione specialmente nella fase *post* pandemica. Concorda peraltro con gli ulteriori temi descritti dal Ministro, tra cui la riforma delle guide turistiche, nell'ottica di dare una mano alle imprese del comparto, tanto più che la condivisione del progetto di governo assicura certezze per il futuro. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ringrazia a sua volta il Ministro per le indicazioni fornite, che consentono di valutare un programma pluriennale. Le azioni contenute nel Piano sembrano a suo avviso ben tarate, anche se occorre puntare maggiormente sulla formazione del personale e sull'armonizzazione normativa tra i diversi livelli di

governo. Concorda altresì con i riferimenti al turismo inclusivo e sociale, tanto più che spesso i turisti vengono scoraggiati dall'assenza di servizi adeguati.

Reputa corretta l'attenzione alle reti infrastrutturali soprattutto con riferimento ai piccoli scali turistici, che possono valorizzare le piccole isole come in Sicilia, superando anche il limite stagionale.

Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, avanza la proposta di realizzare un casinò a Taormina per intercettare un importante flusso turistico attualmente diretto verso Malta.

Il senatore POGLIESE (*FdI*) concorda con la senatrice Musolino ed esprime apprezzamento per la sensibilità del Ministro verso temi strategici. Pone in particolare l'accento sulla lotta all'abusivismo sia nel settore alberghiero che nell'esercizio della professione di guida turistica, ricordando che in Sicilia è stato introdotto il codice identificativo regionale (CIR) per le strutture che intendono accedere alle prenotazioni *on line*, con l'effetto di un incremento dell'offerta e di emersione dal nero. Dichiarata perciò il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) manifesta ringraziamento al relatore per il lavoro svolto nel sintetizzare quegli spunti più utili ad arricchire il Piano e dichiara il voto favorevole del proprio schieramento.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli schemi di parere alternativo presentati dalla senatrice Sabrina Licheri ed altri e dal senatore Giacobbe ed altri.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta già convocata alle ore 9,30 di domani, giovedì 18 maggio.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39

La 9^a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, lo schema del Piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 (Atto del Governo n. 39),

valutati favorevolmente gli obiettivi generali del Piano, quali: innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale; accrescere la competitività del sistema turistico; sviluppare un *marketing* efficace e innovativo; realizzare una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche;

considerato che il Piano per il turismo 2023-2027 si basa su cinque pilastri strategici, quali:

– la *governance*: il Ministero intende definire un modello condiviso di *governance* e monitoraggio tra le Regioni, che dispongono della necessaria conoscenza territoriale, e lo Stato, con l'attivazione di coerenti linee guida, dirette a rimuovere gli emergenti elementi di criticità dei vari sistemi regionali, rendendo coeso e unitario il settore. Il Piano prevede: la convocazione mensile di un Comitato per il monitoraggio e la selezione delle *policy* di settore; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle proposte di *policy* e delle azioni proposte a livello settoriale e territoriale (Piattaforma Regioni); la convocazione mensile del Tavolo interministeriale per la definizione condivisa delle proposte di *policy* trasversali al settore turistico; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle *policy* e delle azioni proposte a livello settoriale da imprese e categorie (Piattaforma *Stakeholder*/imprese);

– l'innovazione, che si realizza mediante l'implementazione del processo di digitalizzazione dei servizi sia interni che esterni per rafforzare un turismo digitale;

– la qualità e l'inclusione, da attuare mediante l'accrescimento della qualità e quantità dei servizi offerti in ambito turistico, agendo per un miglioramento infrastrutturale e della mobilità, per aumentare l'attrazione turistica e la promozione di una maggiore diffusione dei flussi dei visitatori e la valorizzazione di nuovi territori, in chiave di sostenibilità e autenticità; la realizzazione di campagne di promozione dell'intera filiera turistica italiana, che puntino sul *brand* Italia; la revisione degli *standard* di qualità, l'inclusione delle strutture ricettive e l'istituzione di una cer-

tificazione rilasciata dal Ministero del turismo; la creazione di un sistema di credito e di finanziamenti in favore delle imprese del comparto turistico collegato agli *standard* di qualità;

– la formazione e le carriere professionali turistiche, che si concretizzano attraverso la riqualificazione e la formazione del capitale umano impegnato nel settore turistico e la realizzazione della riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche, per regolamentare i principi fondamentali della professione e standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale;

– la sostenibilità, da attuare mediante l'ampliamento della domanda servita, intercettando sia nuovi segmenti interessati a una più autentica e sostenibile modalità di fruizione delle destinazioni, sia turisti alla ricerca di esclusività, declinata in molteplici formule turistiche; rientra in tale aspetto, pur se non di esclusiva competenza di tale linea strategica, anche il tema della valorizzazione e dello sviluppo del territorio nazionale sfruttando l'effetto attrattivo dei grandi eventi internazionali (*Ryder Cup* 2023, Giubileo 2025, Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026);

rilevato che tali pilastri sono declinati in otto ambiti strategici su cui sono focalizzate le azioni settoriali: turismo organizzato; fiere e *Meetings, incentives, conferences and exhibitions* (MICE); accessibilità e mobilità turistica; *wellness*; turismo culturale; strutture ricettive, turismo *leisure* e turismo di alta gamma;

preso atto che il Piano verrà aggiornato ogni due anni, con le medesime modalità dell'adozione, e che il Ministro del turismo adotta annualmente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal Piano;

valutate le audizioni svolte e i contributi acquisiti, dai quali è emersa generale condivisione sulla programmazione contenuta nell'atto in titolo;

ritenuto che occorra un ulteriore slancio su tematiche condivise, nella consapevolezza del relativo carattere trasversale;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. tenuto conto che dalle audizioni è emerso un eccessivo distacco tra la formazione scolastica e le reali esigenze delle aziende che operano nei vari settori interessati, si reputa opportuna una maggiore professionalizzazione delle competenze. Al riguardo, occorre promuovere in maniera decisa, in raccordo con i Dicasteri competenti, gli ITS e gli IFTS che possono rappresentare il punto di convergenza tra la formazione scolastica teorica e le pratiche esigenze delle imprese. Tale formazione andrebbe estesa anche alle figure manageriali che oggi si trovano a dover gestire una nuova domanda di beni e servizi. Inoltre, in virtù del dato

piuttosto allarmante che è stato registrato – 50.000 addetti in meno nel settore turistico – si ritiene necessario, al netto di un incremento di formazione, semplificare l'accesso al mercato del lavoro favorendo il ricorso a soluzioni che tengano conto delle caratteristiche strutturali del settore e delle specifiche esigenze delle imprese e dei territori;

2. si auspica che il settore possa essere ulteriormente rilanciato anche attraverso misure di incentivazione e defiscalizzazione. In proposito, nell'ambito della programmazione, si suggerisce l'introduzione, anche in prossimi provvedimenti legislativi, oltre che degli incentivi per l'*incoming* anche quelli per l'*outgoing*, nonché dell'IVA agevolata per chi organizza congressi e il *tax free shopping* per i turisti stranieri. In aggiunta a ciò, ritenute efficaci le misure collegate alla concessione di crediti di imposta mirati al conseguimento di una maggiore sostenibilità ambientale, si ritiene tuttavia opportuno potenziare le azioni a favore delle strutture ricettive (*tax credit*) con la previsione di interventi per la riqualificazione e la ristrutturazione degli immobili destinati all'ospitalità turistico-ricettiva, anche con l'obiettivo di renderli pienamente accessibili e fruibili da parte di persone con disabilità;

3. si manifesta apprezzamento per le iniziative di incentivazione alla destagionalizzazione del turismo. Come è emerso durante le audizioni, è fondamentale promuovere il turismo enogastronomico soprattutto sfruttando la risonanza dei grandi eventi, con una capillarità dei collegamenti in special modo verso i borghi e i piccoli comuni, e poi sfruttare a fondo quella immensa risorsa naturale che è il termalismo, in grado di attirare i turisti in qualsiasi periodo dell'anno non essendo legato ai periodi di bella stagione;

4. da più parti sono state registrate lamentele nei confronti della forte presenza di operatori abusivi nel settore del turismo, dalle guide turistiche alle strutture ricettive, fino ad arrivare addirittura alle agenzie di viaggio. Il dilagare del fenomeno danneggia il buon nome e la proverbiale accoglienza *made in Italy* che da sempre contraddistingue l'Italia. Pertanto, si reputa necessario aumentare i controlli, anche avvalendosi delle esistenti piattaforme di controllo della regolarità delle agenzie, ovvero prendendo in considerazione i progetti già avviati sul territorio da parte di alcune associazioni maggiormente rappresentative del settore che, attraverso un lavoro qualificato e affidabile di raccolta dei dati, consentono un effettivo ed immediato monitoraggio dello stato di legalità del settore;

5. considerato che la connessione tra siti e mete di interesse turistico e raggiungibilità degli stessi in termini innovativi e sostenibili costituisce un valore aggiunto rispetto ai nodi strutturali che occorre affrontare per il trasporto su ferro e aereo tradizionale, si ritiene opportuno incentivare, di concerto con i Ministri interessati, nel contesto delle politiche di sviluppo del settore, un piano di riattivazione e attivazione degli scali costruiti per idrovolanti, con la finalità di valorizzare gli aeroporti più piccoli, con basso livello di traffico, come punto di accesso alle destinazioni periferiche e minori;

6. nell'ambito degli interventi per lo sviluppo dell'accessibilità e della mobilità turistica, sarebbe necessario inoltre indirizzare gli investimenti verso progetti per la ristrutturazione, la riqualificazione e il potenziamento delle reti infrastrutturali più vetuste, che permettano di migliorare l'efficienza e la qualità del trasporto, favorendo lo sviluppo di una rete sempre più intermodale e sostenibile, che permetta di valorizzare anche i circuiti turistici collegati alle aree più interne del territorio;

7. nell'ambito degli interventi a favore del turismo culturale si ritiene altresì prioritario sviluppare un modello di turismo sostenibile e accessibile, con particolare riferimento ai giovani, in grado di offrire soluzioni ad alto impatto esperienziale che rispettino e valorizzino le unicità dei nostri territori, attraverso interventi di riqualificazione della rete degli ostelli della gioventù per la crescita culturale delle giovani generazioni con la pratica del turismo;

8. all'interno delle azioni volte a rafforzare la competitività dell'offerta turistico-culturale, particolare attenzione è riservata alla riforma della disciplina della professione di guida turistica. Con l'obiettivo di avere professionisti preparati e qualificati, in grado di interpretare anche le istanze espresse dallo stesso Piano strategico del turismo, si ritiene necessario il riconoscimento di una abilitazione con criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che preveda una prima specializzazione a livello regionale;

9. il Piano mette al centro della riqualificazione dell'offerta turistica il livello qualitativo dei servizi offerti e la riconoscibilità dello *standard* di offerta delle strutture. Nel pilastro della *governance* vengono perseguite le azioni volte a creare tavoli istituzionali per una legge quadro sul turismo *open air* e l'armonizzazione delle normative tra Stato e Regioni. Nell'ambito degli interventi a favore dello sviluppo del turismo *open air* si ritiene necessario ricomprendere anche le azioni volte a dare un nuovo impulso al turismo itinerante con caravan e autocaravan, attraverso una regolamentazione omogenea delle strutture ad esso dedicate, e favorendo una implementazione delle aree da autorizzare da parte delle autorità competenti, anche nell'ottica di contribuire allo sviluppo dei piccoli centri che sono per lo più ubicati nelle aree più interne del Paese;

10. risulta di notevole importanza il fatto che il Piano strategico del turismo dia rilievo al patrimonio dell'artigianato *made in Italy*; eppure è opportuno segnalare il rischio standardizzazione dell'offerta – sia per quel che concerne i negozi di *souvenir* a basso costo, che la ristorazione scadente – e conseguente perdita di quella tipicità identitaria propriamente italiana. Appare urgente in questo senso valutare le modalità di contrasto di tali fenomeni, promuovendo la collaborazione con le amministrazioni coinvolte per il rafforzamento delle azioni di tutela e di valorizzazione delle produzioni locali, anche con riferimento ai prodotti agro-alimentari, e artigianali tradizionali e di qualità;

11. sarebbe inoltre auspicabile cogliere l'occasione del Piano per incentivare, in raccordo con le amministrazioni competenti, le botteghe in tutto il Paese che si dedicano alla manifattura artigianale e ad attività del

commercio e pubblici esercizi, resistendo all'aggressiva concorrenza del mercato globalizzato, anche attraverso il riconoscimento di un marchio, su base volontaria, che promuova e valorizzi il patrimonio dei locali storici quali luoghi di aggregazione all'interno delle comunità locali, depositari della storia, della cultura e delle trazioni dei territori.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA E MAR-
TELLA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39**

La 9^a Commissione permanente,

esaminato lo schema del Piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministero del turismo ha predisposto il Piano strategico del turismo per il quinquennio 2023-2027;

lo schema di Piano in esame si basa su cinque pilastri strategici: *governance*, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità e presenta, altresì, i seguenti obiettivi generali: innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale; accrescere la competitività del sistema turistico; sviluppare un *marketing* efficace e innovativo; realizzare una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche;

il Piano proposto è articolato anche sulla base di azioni settoriali, che riguardano i seguenti ambiti: turismo organizzato; fiere e MICE (*meetings, incentives, conferences and exhibitions*); accessibilità e mobilità turistica; *wellness*; turismo culturale; strutture ricettive; turismo *leisure*; turismo di alta gamma;

considerato che:

il comparto turistico italiano è in decisa ripresa dopo aver attraversato una crisi senza precedenti innescata dalla pandemia da coronavirus;

la crisi pandemica ha comportato la chiusura di numerose attività turistiche, con pesanti ricadute anche sui livelli occupazionali del settore. Gli operatori che sono riusciti a superare la situazione di emergenza sanitaria, oggi hanno profondamente ripensato le modalità di gestione della loro attività, orientandola verso un futuro più sostenibile e resiliente. Tuttavia, per sostenere e rilanciare il comparto servono nuove politiche per il settore orientate ad affrontare i problemi strutturali che ne riducono la competitività nel contesto internazionale e per evitare che si ripropongano criticità circa la gestione dei flussi, in particolare quelli di massa, e per promuovere maggiormente nuovi modelli di business, la digitalizzazione e la connettività;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di adottare ulteriori interventi per garantire il rilancio di uno dei principali settori chiave per l'economia del Paese, che il suddetto Piano strategico non affronta in modo esaustivo;

rimangono irrisolte, fra le altre, numerose questioni come:

- la mancata attivazione del Governo in carica presso le competenti sedi europee per la promozione di iniziative comuni rivolte al sostegno del settore turistico, particolarmente necessarie a seguito del lungo periodo di crisi sofferto per l'emergenza sanitaria, attraverso la previsione di specifici interventi settoriali e lo stanziamento di adeguate risorse a tale scopo;

- il mancato coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali preposti al governo delle politiche del turismo;

- la realizzazione di un'adeguata piattaforma nazionale, anche attraverso il coinvolgimento delle regioni, delle associazioni di settore maggiormente rappresentative e degli enti istituzionali, finalizzata alla valorizzazione a fini turistici del nostro territorio, comprensivo di tutte le eccellenze artistiche, culturali, enogastronomiche e artigianali, dei prodotti e dell'industria creativa italiana;

- la concentrazione della domanda turistica prevalentemente nel periodo estivo e l'assenza di efficaci politiche orientate a favorire la destagionalizzazione dell'offerta;

- la mancata valorizzazione del potenziale turistico complessivo del nostro Paese, attualmente concentrato su pochi luoghi ad alta vocazione turistica, necessaria al recupero di posizioni in un contesto internazionale altamente competitivo;

- la valorizzazione e l'ampliamento dell'afflusso turistico verso contesti del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, a partire dai siti UNESCO, i borghi, le aree interne e quelle rurali, i cammini e gli itinerari culturali;

- la promozione di nuove modalità di afflusso e di fruizione dei luoghi turistici in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo agli altri attrattori di turismo nei luoghi meno conosciuti;

- il rafforzamento, in ottica di una maggiore mobilità turistica, della connettività delle diverse aree territoriali, ivi comprese quelle periferiche del Mezzogiorno e delle aree interne, attraverso una progressiva estensione ed integrazione degli aeroporti e della rete AV con la rete ferroviaria storica, mediante il potenziamento oculato di tratte convenzionali e dedicate, l'adeguamento della rete esistente o la realizzazione di tratte integrative, nonché attraverso una riqualificazione, nelle suddette aree, della rete stradale;

- il consolidamento del ruolo strategico dei luoghi culturali e dei musei, la promozione dello sviluppo di reti museali e di sostegno degli archivi, delle biblioteche e degli istituti culturali, anche attraverso un uso più ampio delle tecnologie digitali;

- il potenziamento degli investimenti nell’arte e nell’architettura contemporanee, nelle imprese culturali e creative, nelle imprese artigiane specializzate nella produzione artigianale di pregio, e a sostenere le iniziative dirette a promuovere la moda e il *design Made in Italy* anche con il coinvolgimento degli Istituti italiani di cultura all’estero;
- la ridotta disponibilità di personale specializzato e professionale da impiegare nel settore del turismo e la mancanza di adeguate politiche attive del lavoro specifiche per il settore;
- la mancata previsione di interventi mirati ad accrescere la competitività del settore e dei servizi turistici a livello internazionale con l’avvio di percorsi di formazione continua dedicata;

le stesse audizioni svolte dalla Commissione hanno evidenziato numerosi spunti per un miglioramento dei cinque pilastri strategici e degli obiettivi generali del Piano strategico, con una serie di suggerimenti ed integrazioni condivisibili, tra cui:

- l’attivazione di iniziative pubbliche e private volte allo studio del settore turistico per giungere a una sempre maggiore conoscenza del settore in Italia e consentire una più efficace valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche;
- la previsione di iniziative concrete per il contrasto all’abusivismo, tanto nelle professioni turistiche quanto nelle strutture, al fine di tutelare gli operatori e i consumatori finali;
- l’opportunità di inserire riferimenti specifici al settore del trasporto turistico di persone mediante autobus e alla formazione del personale per tale settore;
- il contrasto al fenomeno dei contratti che fanno dumping salariale, a tutela dei lavoratori e dei giovani che aspirano a entrare nel settore, anche al fine di rendere le professioni turistiche più qualificate e meno soggette a stagionalità e precarietà;
- in merito all’inclusione, la previsione di misure finalizzate non solamente a consentire una fruizione dei servizi turistici da parte delle persone disabili, ma anche a consentire una piena partecipazione dei lavoratori disabili alle professionalità turistiche;

tenuto conto che:

nel Piano strategico del turismo per il quinquennio 2023-2027, il Turismo delle Radici viene definito inclusivo di diversi aspetti del consumo turistico (*wedding tourism, edu-tourism, turismo enogastronomico, retirement migration, turismo delle seconde case, etc.*), con la capacità di stimolare l’occupazione giovanile e di fornire nuova linfa per le piccole attività locali e *made in Italy* di qualità attraverso una destagionalizzazione del turismo e una maggiore propensione dei visitatori alla ricerca del locale e del prodotto artigianale, aprendo, inoltre, nuove strade per scambi economici e socioculturali con l’estero e favorendo la nascita di *startup* e servizi turistici in aree ancora non sviluppate in questo settore;

lo stesso MAECI e l’ENIT ne riconoscono le enormi potenzialità, basate su un mercato di circa 80 milioni di italiani (discendenti inclusi)

residenti all'estero (numeri destinati ad aumentare con gli anni) e il loro legame con la terra di origine;

il Turismo delle Radici dovrebbe essere visto come un ambito strategico attraverso il quale modellare un'offerta turistica più complessa e articolata non limitata solo all'ambito culturale. Ma dalla quale partire per sviluppare progetti di digitalizzazione, urbanizzazione, creazione di infrastrutture e posti di lavoro in quelle aree del Paese spesso soggette a spopolamento e meno sviluppate rispetto al resto d'Italia;

occorre, pertanto, prevedere apposite misure per la valorizzazione strategica del turismo di ritorno, in particolare degli italiani che vivono all'estero e degli emigranti, la cui permanenza in Italia è largamente superiore alla media;

tutto ciò premesso e considerato,

esprime parere di nulla osta a condizione che le osservazioni e le proposte formulate in premessa siano incluse nel Piano strategico del turismo per il quinquennio 2023-2027.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 17 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,30

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI COLDIRETTI, CIA – AGRICOLTORI ITALIANI,
CONFAGRICOLTURA E ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE SUL DDL N. 685 (DL
48/2023 – LAVORO)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

indi della Vice Presidente
SBROLLINI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 15,15

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE BUS TURISTICI
ITALIANI (AN.BTI), ASSODIMI ASSONOLO, ASSOPROFESSIONI, CONFPROFESSIONI,
PROFESSIONI ITALIANE (CHIMICI, ASSISTENTI SOCIALI, CONSULENTI DEL LA-
VORO), CONFASSOCIAZIONI E ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MU-
TILATI E INVALIDI DEL LAVORO (ANMIL) SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 – LAVORO)*

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 17 maggio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

Esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2022.

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, illustra una nota di sintesi sui contenuti della Relazione all'ordine del giorno.

Interviene il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.